

© 2015 Chiarelettere editore srl

Pamphlet, documenti, storie

REVERSE

© 2015 Chiarelettere editore srl

© Chiarelettere editore srl

Soci: Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A.

Lorenzo Fazio (direttore editoriale)

Sandro Parenzo

Guido Roberto Vitale (con Paolonia Immobiliare S.p.A.)

Sede: Via Guerrazzi, 9 - Milano

ISBN 978-88-6190-683-9

Prima edizione: aprile 2015

www.chiarelettere.it

BLOG / INTERVISTE / LIBRI IN USCITA

© 2015 Chiarelettere editore srl

*Luigi Manconi, Stefano Anastasia,
Valentina Calderone, Federica Resta*

Abolire il carcere

Postfazione *di Gustavo Zagrebelsky*

chiare**lettere**

Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l'università Iulm di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Tra i suoi libri recenti, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana* (con Giovanni Torrente, Carocci 2015), *Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l'Italia, gli italiani e gli immigrati* (con Valentina Brinis, il Saggiatore 2013) e *La musica è leggera. Racconto su mezzo secolo di canzoni* (il Saggiatore 2012). Nel 2001 ha fondato A Buon Diritto. Associazione per le libertà.

Stefano Anastasia è ricercatore di Filosofia e sociologia del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Perugia, dove coordina la Clinica legale penitenziaria. È stato presidente dell'associazione Antigone. Tra le sue pubblicazioni, *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale* (Ediesse 2012) e *L'appello ai diritti* (Giappichelli 2008).

Valentina Calderone è direttrice di A Buon Diritto. Associazione per le libertà. Ha scritto, con Luigi Manconi, *Quando hanno aperto la cella. Storie di corpi offesi. Da Pinelli a Uva, da Aldrovandi al processo per Stefano Cucchi* (il Saggiatore 2011-2013) ed è tra i curatori del *Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia* (Ediesse 2014).

Federica Resta è avvocato, dottore di ricerca in Diritto penale e funzionario del Garante per la protezione dei dati personali. Tra le sue pubblicazioni, *11 settembre. Attentato alle libertà? I diritti umani dopo le Torri gemelle* (Edizioni dell'Asino 2011) e *Vecchie e nuove schiavitù* (Giuffrè 2008).

Sommario

ABOLIRE IL CARCERE

Questo libro	3
Perché si deve osare	7
Paradossalmente è meglio la pena capitale 7 – Il colombiano diciottenne e Bernardo Provenzano 9 – Perché osare è possibile 12	
Il carcere non è sempre esistito	14
Storicità della pena detentiva 14 – L'utopia possibile dell'abolizionismo: da Beccaria a Basaglia 17 – Il racconto di Tolstoj 21 – Le testimonianze di Calamandrei, Foa e Spinelli 22 – Teorie abolizioniste 24 – La cancellazione della pena 26 – Sperimentazioni 28	
L'intollerabilità della prigione	30
La pena in teoria 30 – La condizione delle nostre carceri 31 – La sentenza Torreggiani 32 – Le misure del governo 33 – Le richieste del Consiglio per i diritti umani 34	
La violenza dentro	36
Detenuti e agenti: i «fatti di Asti» 36 – Complicità e conseguenze 40 – Il registratore di Rachid 41 – «La legge siamo noi» 44 – Psicofarmaci in quantità 46 – L'omertà dei pubblici ufficiali 49 – Stefano Cucchi, per esempio 49	
Le inutili galere	52
Un'inversione di tendenza 52 – La recidiva 54 – L'insostenibilità dei costi 58 – La ripartizione delle risorse 61	

Invece del carcere	65
La pena come tortura 65 – La situazione attuale 67 – Qualche timido passo avanti 69 – Le alternative nel mondo 72 – Le semidetenzioni 74 – La pena a casa e la libertà in prova 75 – L’inserimento lavorativo 78 – Le prestazioni patrimoniali 80 – Le misure interdittive e la giustizia riparativa 81 – Qualcosa di meglio del carcere (e della pena) 83 – La riduzione del diritto penale 85	
Decalogo per l’abolizione immediata del carcere	88
Il diritto penale come <i>extrema ratio</i> 88 – Cancellare l’ergastolo, ridurre le pene detentive 89 – Il carcere residuale 90 – Una giurisdizione penale minima 91 – Niente cella prima del giudizio 92 – Garantire le alternative in corso di esecuzione 93 – Diritti dei detenuti 93 – Umanizzare il trattamento penitenziario 94 – Basta con i minori dietro le sbarre 95 – Fine delle misure di sicurezza detentive 96	
Perché nessuno (nemmeno Berlusconi) deve andare in galera	97
Cosa è realmente un carcere? 97 – La matricola e la visita medica 99 – La cella 100 – Il cortile, la terapia, le visite 101 – Il prigioniero e la città 103	
Postfazione <i>di Gustavo Zagrebelsky</i>	106
Carcere e Costituzione 106 – Società e segregazione 107 – Reclusione e dignità 110 – Perdita del tempo 112 – Preconcetti e alternative 115 – Il diritto delle pene come diritto che vale per gli altri 117 – Soluzioni vecchie di secoli 118	
Ringraziamenti	121

© 2015 Chiarelettere editore srl

ABOLIRE IL CARCERE

Questo libro è stato pensato, impostato, riletto e condiviso dagli autori in assoluta comunione di intenti. Il primo capitolo è opera di Luigi Manconi; il secondo di Stefano Anastasia; il terzo, il quarto e il quinto di Valentina Calderone; il sesto e il settimo di Federica Resta e l'ottavo di Manconi e Anastasia.

Questo libro

«Il carcere l'ha inventato qualcuno che non c'era mai stato.»

Raf Vallone (sergente Marco Galli),
in *Riso amaro* di Giuseppe De Santis, 1949

È stata Belén, all'anagrafe María Belén Rodríguez, a esprimere le considerazioni più pertinenti a proposito della condanna a tredici anni e due mesi di carcere inflitta a Fabrizio Corona. La donna, a quanto si sa, non viene da severi studi giuridici ma è evidentemente dotata di buon senso e, soprattutto, conosce la personalità del condannato, col quale ha avuto una lunga relazione, e la sua particolare patologia. «Lui ha un problema, ha fatto degli errori, ma in realtà l'unico problema che ha sono i soldi.» E ancora: «Secondo me la condanna che dovevano dargli è una grandissima multa salata e basta. Lui è in galera perché ha una malattia per i soldi» afferma Belén in una intervista al settimanale «Oggi», il 22 dicembre 2014.

Nelle parole della donna c'è l'eco (poco importa se inconsapevole) della più avanzata dottrina penalistica e della più ragionevole pedagogia per l'età adulta. Entrambe le ispirazioni tengono conto, nel ponderare qualità ed entità della sanzione per chi infrange le regole, della personalità del reo e dell'esigenza di rendere la pena effettivamente deterrente – dunque utile alla società – oltre che non inutilmente vessatoria nei confronti del condannato. Ed entrambe intendono sottrarre la misura punitiva al cupo e ottuso automatismo del «chiudere la cella» per tot anni o

per sempre e «gettare via la chiave». E, infatti, nel caso di Corona, solo un tipo di sanzione capace di intervenire efficacemente sulla sua «patologia», la dipendenza dal denaro, può rispondere a quanto previsto dalla Carta costituzionale e dal nostro ordinamento. Può, cioè, sia svolgere una funzione preventiva – ovvero dissuaderlo dall’acquisire illegalmente risorse economiche – sia perseguire una finalità rieducativa, inducendolo a riflettere criticamente sulle conseguenze della propria dipendenza dal denaro.

Le parole di Belén aggiungono, quindi, un’ulteriore motivazione, se mai ve ne fosse stato bisogno, alla pertinenza e alla urgenza dell’interrogativo: possiamo fare a meno del carcere? Questo libro ambisce a dimostrare l’opportunità di una simile domanda e la fondatezza della nostra risposta positiva. Sì, abolire il carcere è possibile, innanzitutto nell’interesse della collettività, di quella maggioranza di persone che pensano di non essere destinate mai a finirci e che, con lo stesso, mai avranno alcun rapporto nel corso della intera esistenza. L’abolizione del carcere è, insomma, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, che ne avrebbero tutto da guadagnare.

Perché, dunque, fare a meno del carcere? Semplice: perché a dispetto delle sue promesse non dissuade nessuno dal compiere delitti, rieduca molto raramente e assai più spesso riproduce all’infinito crimini e criminali, e rovina vite in bilico tra marginalità sociale e illegalità, perdendole definitivamente. E perché mette frequentemente a rischio la vita dei condannati, violando il primo degli obblighi morali di una comunità civile, che è quello di riconoscere la natura sacra della vita umana anche in chi abbia commesso dei reati, anche in chi a quella vita umana abbia recato intollerabili offese. E sia per questo sottoposto alla custodia e alla funzione punitiva degli apparati statali.

Sono passati più di trent'anni da quando, prudentemente, si cercava una strada per «liberarsi dalla necessità del carcere».¹ Trent'anni in cui le migliori intenzioni si sono scontrate con la ruvida materialità di un sistema penitenziario che è sembrato irriformabile. E che, per contro, ha riprodotto ottusamente se stesso, anche oltre se stesso, in altri luoghi di detenzione, non meno afflittiva, non meno degradante, non meno inumana: dagli ospedali psichiatrici giudiziari ai centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

Proviamo allora a invertire l'ordine del discorso. Il carcere come luogo di pena non è sempre esistito. Anzi, nella lunga storia dell'umanità è un'invenzione relativamente recente. E ciò nonostante costellata di denunce e contestazioni, dalla grande letteratura agli scritti dei costituenti riuniti in un fascicolo de «Il Ponte» da Piero Calamandrei nel 1949. Insomma, non siamo gli unici né i primi a pensare che il carcere possa essere abolito. L'idea di fare a meno della galera come luogo di esecuzione delle pene, infatti, ha ormai una lunga storia, fatta di teorie filosofiche, suggestioni letterarie, manifesti politici e sperimentazioni pratiche che illustreremo in questo libro.

Ben 2368 persone sono morte nelle carceri italiane negli ultimi quindici anni: quasi 160 ogni anno, di cui almeno un terzo per propria scelta, ricorrendo ai vari strumenti che consentono a chi si trovi recluso di togliersi la vita: dall'impiccagione alle sbarre della cella all'aspirazione del gas del fornello. Più della metà dei detenuti sopporta la reclusione solo grazie all'uso abituale di psicofarmaci, mentre la gran parte, quasi il 70 per cento, è destinata a rientrare in carcere entro un breve periodo di tempo. Per questo parleremo più

¹ Questo il titolo di un convegno tenuto all'università di Parma dal 30 novembre al 2 dicembre 1984.

diffusamente della sua intollerabilità e degli effetti altamente letali che ha su chi vi è recluso e su chi vi lavora come una delle ragioni che inducono a considerare l'opportunità della sua abolizione.

Abolire il carcere dunque, ma come? Il nostro e altri ordinamenti penali conoscono una grande varietà di pene non detentive come quelle che limitano la libertà di movimento senza ricorrere a una cella: quelle che impediscono ai condannati di compiere determinati atti o che costringono a realizzare qualcosa a favore della collettività. Passeremo in rassegna le alternative già oggi sperimentate in molte parti del mondo, e persino in Italia. E infine, individueremo dieci cose da fare subito per indirizzare energie e risorse verso l'abolizione della pena detentiva.

Certo, il nostro ambizioso obiettivo va avvicinato e raggiunto attraverso un tragitto inevitabilmente lungo e faticoso. Ma anche i piccoli passi e i modesti risultati possono essere alla nostra portata e rivelarsi efficaci solo se collocati all'interno di una prospettiva che è necessariamente quella: l'abolizione del carcere. La riforma più elementare e l'intervento più prudente sono destinati ad avere successo solo se pensati e perseguiti come altrettanti passaggi verso quella meta finale che è appunto rendere superflua la prigione.

Perché si deve osare

Paradossalmente è meglio la pena capitale

C'è poco da dire, il carcere non costituisce un efficace strumento di punizione, dal momento che quanti vi si trovano reclusi sono destinati in una percentuale elevatissima, più del 68 per cento, a commettere nuovi delitti. Non produce, dunque, l'effetto di ridurre il tasso generale di criminalità ma consegue il risultato opposto: innalzarlo ulteriormente, affinando le capacità delinquenziali dei detenuti, insediandoli più profondamente nel tessuto della illegalità e negando loro ogni alternativa di vita. Riducendo il potere di deterrenza della pena si limita la capacità di assicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli che quegli stessi privati della libertà possono rappresentare. Non solo: il carcere si conferma come un luogo di aggregazione e di integrazione tra diverse figure criminali, una sede ideale per rafforzare alleanze tra singoli e gruppi illegali.

Allo stato attuale, le diverse finalità della carcerazione, inoltre, tendono a ridursi via via a una sola e a concentrarsi, alla prova dei fatti, nell'esclusiva funzione di affliggere il condannato per il reato commesso. Tale afflizione diventa, in questo modo, la sostanza stessa della esecuzione della pena; e la degradazione del corpo e della personalità del

condannato appare come la conferma della «retribuzione» impostagli. In altre parole, attraverso questo processo, la pena si mostra nella sua essenzialità come vera e propria vendetta. In quanto tale, essa risulta priva di qualunque effetto razionale e totalmente estranea a quel fine che la Costituzione indica nella «rieducazione del condannato».

Se la pena, infatti, viene considerata esclusivamente per la sua finalità «retributiva» – ovvero compensare la colpevolezza del reo – saremmo in presenza di una misura che ha il solo obiettivo di arrecare dolore, ovvero affliggere il detenuto. E ciò la renderebbe iniqua e sostanzialmente immorale.

A fronte di ciò, il cuore di una possibile moralità risiede proprio in quello che consideriamo come il più rigoroso e radicale *habeas corpus*, ovvero l'incondizionata tutela dell'integrità e della incolumità del corpo e della personalità del condannato. In caso contrario non c'è dubbio che è la violenza istituzionale, fino all'esecuzione capitale, la forma di sanzione più equa. Nel caso estremo, solo la pena di morte rappresenta effettivamente la retribuzione più «proporzionata»: morte per morte.

Non c'è il minimo dubbio, infatti, che la pena capitale – sotto il profilo della massima utilità – risulti più incisiva di lunghe e costose carcerazioni, meno capaci di bloccare la diffusione del delitto e la sua perpetuazione.

A conferma della maggiore «ragionevolezza» che avrebbe, in un simile contesto, la pena di morte, si può far riferimento a quanto accaduto nei primi giorni del 2015, quando un ergastolano belga ha chiesto di poter accedere al protocollo per l'eutanasia, ricevendo inizialmente una risposta positiva da parte del ministero della Giustizia. Frank Van den Bleeken avrebbe voluto esser curato per la sua patologia – si definisce uno «stupratore seriale» – in una clinica specializzata ma non gli è stato concesso, nonostante ripetute richieste. Lo

Stato, di fatto, avrebbe preferito la sua morte, con l'ipocrisia di un atto giustificato come rispondente alla sua volontà e dunque alla sua dignità. Una dignità che non è bastata a far sì che si affrontassero i misteri della sua personalità, che gli si concedesse la *chance* di una uscita dalla dimensione dell'orrore, che lo si liberasse dalla continua sollecitazione al suicidio, a quanto si legge, da parte di altri detenuti. Così la pena senza speranza dell'ergastolo ridiventa, anche in senso materiale, pena di morte. Un facile disimpegno rispetto alla sua condizione. Un costo economico in meno. Un interrogativo eluso sul problema del male.

Considerare «ragionevole» la pena capitale a fronte di altre pene disumane non è mero esercizio del paradosso intellettuale né tenebrosa manifestazione di spietatezza. È, piuttosto, la conseguenza ultima del vicolo cieco in cui è precipitata la decadenza teorica e pratica del concetto di pena.

Il colombiano diciottenne e Bernardo Provenzano

Al di là di questo esito estremo, quali sono i punti di maggiore criticità del paradigma carcerario?

Uno in particolare appare come il più scandaloso per il senso comune e, allo stesso tempo, il più significativo di una contraddizione strutturale dello strumento-carcere che sembra non risolvibile. Ovvero la sua *rozzezza*. La prigione è uno strumento palesemente non sensibile e non intelligente: esso può essere applicato solo indistintamente e grossolanamente senza alcuna duttilità e flessibilità e senza la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale. In estrema sintesi e in buona sostanza il carcere è lo stesso per chi vi finisce per aver rubato un pacco di wafer e per Bernardo Provenzano.

Se un diciottenne colombiano viene arrestato per rapina aggravata per aver sottratto un tester di profumo, dopo aver rimosso il codice di controllo, deve trascorrere un determinato periodo di tempo (in custodia cautelare o in esecuzione della pena) all'interno di un luogo chiuso, dove viene privato della libertà personale e la sua integrità psichica e fisica messa in pericolo: in cosa differisce la sua pena da quella a cui viene sottoposto un criminale altamente pericoloso come Provenzano? Oltre alla scarsa rilevanza sociale del furto di un tester per cui la detenzione appare misura eccessiva, si dovrebbe considerare con altrettanta attenzione la congruità della permanenza in carcere per chi, come Provenzano, mostra il seguente quadro clinico, redatto dai medici dell'ospedale San Paolo. L'uomo «presenta un grave stato di decadimento cognitivo, trascorre le giornate allettato alternando periodi di sonno a vigilanza. Raramente pronuncia parole di senso compiuto o compie atti elementari se stimolato. L'eloquio, quando presente, è assolutamente incomprensibile. Si ritiene incompatibile col regime carcerario».

E in effetti è proprio così. La qualità della pena comminata per la gran parte delle fattispecie penali del nostro ordinamento è essenzialmente quella: la reclusione. Ovvero la misura che, nel nostro codice, è prevista solo per i delitti e che può avere una durata compresa tra quindici giorni e trent'anni. Se poi si tiene conto che per le contravvenzioni la pena detentiva è denominata arresto ma può comportare le stesse conseguenze di restrizione della libertà, è facile dedurre che la prigione costituisce il cuore stesso dell'idea e della pratica della punizione per come il codice e la prassi giudiziaria l'hanno definita.

Qui si vuole trattare il carcere così come si tratta qualunque prodotto umano e sottoporlo a un test di validità.

E i criteri fondamentali sono le quantità di bene e di male prodotte. In altre parole, il carcere produce bene se risponde allo scopo per il quale è stato creato. Produce male, se non raggiunge il fine al quale è destinato e se determina danni che superino i benefici ottenuti.

Si prenda un anno qualsiasi, il 1998, ad esempio: un anno come tanti nella recente storia italiana. Il 13 gennaio Alfredo Ormando si dà fuoco in piazza San Pietro per protestare contro l'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti degli omosessuali: morirà dieci giorni dopo. Il 3 febbraio in Val di Fiemme un Grumman EA-6B Prowler, partito dalla base di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis: venti saranno i morti, unico superstite il manovratore. Il 5 maggio a Sarno muoiono 137 persone sotto una frana causata dalla pioggia. Il 7 giugno Marco Pantani vince il Giro d'Italia. Il 13 settembre Gianni Amelio, con *Così ridevano*, ottiene il Leone d'Oro alla 55^a Mostra internazionale del cinema di Venezia. Due mesi dopo, il 13 novembre, arriva in Italia il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), Abdullah Öcalan: dopo alcuni mesi e molti intrighi, sarà catturato dai servizi segreti turchi in Kenia.

Sempre in quell'anno – segnato come tutti gli anni da eventi consueti, routinari o eccezionali – 5772 persone già condannate in via definitiva vengono scarcerate dopo aver finito di scontare la propria pena. Sette anni dopo, nel 2005, 3951 di loro saranno di nuovo in carcere, accusate o condannate per aver commesso nuovi reati. Si tratta esattamente del 68,45 per cento di quanti erano stati scarcerati nel 1998. Una percentuale enorme che costituisce, necessariamente, il punto di partenza di qualunque discorso sul sistema penitenziario.

Ripetiamo, a scampo di equivoci: il 1998 fu un anno come tutti gli altri. Partiamo da lì solo perché è l'unico anno su

cui l'amministrazione penitenziaria ci ha fatto conoscere, incidentalmente, questo piccolo e incontrovertibile dato sull'efficacia «rieducativa» della pena detentiva: una bocciatura senza appello.

Certo, sull'altro piatto della bilancia ci sono alcune decine, forse alcune centinaia (non certo alcune migliaia) di detenuti che attraverso un corso di formazione, il lavoro all'interno del carcere, poi quello fuori e, magari, una misura alternativa alla detenzione, in galera non ci sono rientrati, ma il bilancio resta clamorosamente negativo e insistere sulle ammirevoli «buone prassi» rischia di farle apparire come foglie di fico sulla vergogna di un carcere insensato. Prenderne atto e pensare a come farne a meno è il minimo richiesto a quanti prendano sul serio il problema della devianza e della criminalità, delle loro cause e dei loro effetti. Possiamo continuare a invocare, minacciare, eseguire pene detentive sempre più dure per qualsiasi violazione della legge se il loro risultato, quando vengono applicate, è quello descritto da una fonte ufficiale come lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria? Realismo e misura impongono di trovare alternative, alla pena detentiva oggi, così come all'istituzione carceraria domani.

Perché osare è possibile

Sono state le leggi ordinarie, modificabili da qualsiasi maggioranza parlamentare, a introdurre l'idea che la risposta sanzionatoria dello Stato alla violazione delle leggi penali debba consistere nella privazione della libertà per un determinato periodo di tempo. E un simile concetto non lo si trova da nessun'altra parte e tantomeno nella Costituzione. È diventato senso comune e norma di legge, per una inveterata

abitudine, che risale a qualche secolo fa e che è stata legittimata dall'autorità di Cesare Beccaria, preoccupato delle pene efferate con cui si sminuzzavano i corpi nell'*Ancien régime*. In quel contesto, dunque, il carcere era il male minore: una pena la cui «dolcezza» avrebbe fatto decadere le punizioni più feroci. D'altra parte, anche le antiche usanze, pur se nate come «rivoluzionarie», possono essere abbandonate se non corrispondono più alle domande della società.

La nostra Costituzione, in uno dei suoi capolavori giuridico-letterari, dice che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». La pena detentiva troppo frequentemente corrisponde di per sé a un trattamento contrario al senso di umanità, al punto da generare il sospetto che essa sia – in sostanza – una pena inumana. E si dimostrerà ancora come sempre la pena detentiva – nella grande maggioranza dei casi – non tenda alla «rieducazione» del condannato, ma costituisca una sua degradazione fino a connotarne tragicamente il destino. D'altro canto, la Costituzione non parla mai di carcere, né di pena detentiva. Anche se i costituenti conoscevano solo il carcere (per averlo personalmente scontato durante il regime fascista) e la pena capitale, in modo saggio e miracolosamente lungimirante non aggettivarono le pene, lasciando campo libero a un legislatore che volesse cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali.

Siamo dunque autorizzati a osare.

Il carcere non è sempre esistito

Storicità della pena detentiva

«L'esistenza stessa di un sistema penale induce a trascurare la pensabilità di soluzioni alternative e a dimenticare che le istituzioni sono convenzioni sociali che non rispondono a un ordine naturale.»¹ Il primo mito da sfatare è dunque quello secondo cui del carcere non se ne possa fare a meno perché è sempre esistito, perché – in qualche modo – conaturato all'animo umano e al modo di stare insieme delle sue contingenti incarnazioni. Non è così. Anzi. La storia del carcere come modalità punitiva è relativamente recente, e ha a che fare con la modernità giuridica. Prima di allora, non che non esistessero luoghi di clausura, anche a fini di giustizia, ma avevano altri scopi, non quello di punire il condannato per un periodo di tempo più o meno lungo.

Nel nostro mondo, gli albori del diritto si è soliti farli risalire agli antichi Romani. La cultura giuridica occidentale ancora non riesce a fare a meno di quanto pensarono, dissero e scrissero quegli uomini in toga. Secondo la raccolta delle opinioni dei più autorevoli giuristi romani, che

¹ D. Garland, *Pena e società moderna*, il Saggiatore, Milano 1999, p. 42.

l'imperatore Giustiniano nel VI secolo dopo Cristo volle che fosse assemblata in quello che fu il primo codice del diritto occidentale, a Ulpiano – giureconsulto romano di tre secoli prima – dobbiamo la massima secondo cui il carcere nel diritto penale dovesse essere riservato esclusivamente a quella che oggi chiamiamo la custodia cautelare, e mai essere applicato come punizione. Quando necessario, dunque, in attesa del giudizio o dell'esecuzione della sentenza, si poteva restare confinati, per un limitato periodo di tempo, in un «recinto» (questo il significato letterale della parola latina *carcer*), come quello di cui a Roma restano le vestigia, proprio sotto il Campidoglio: il Carcere Mamertino.

All'ombra dell'insegnamento di Ulpiano, per tutto il medioevo la pena non si è scontata in carcere. Certo, qualcuno ci finiva: per saldare un debito o in attesa di un processo, ma «nel primo medioevo non esisteva molto spazio per un sistema punitivo di Stato». ² Una rigida gerarchia sociale da una parte e la relativa porosità delle istituzioni feudali rendevano marginale la conflittualità tra signori e no: o ci si stava, obbedienti al signore, o ce ne si allontanava in cerca di maggior fortuna in altre terre. La faida e un sistema di compensazioni monetarie commisurate agli status del reo e della vittima finivano così per costituire le modalità ordinarie di una composizione privata dei conflitti tra soggetti tendenzialmente eguali per condizione sociale e per censo.

Questo equilibrio comincia a essere eroso con l'accenramento dei poteri del tardo medioevo, ma in un primo momento l'emergere di un interesse pubblico alla punizione si risolve nella trasformazione degli indennizzi pagati privatamente dal reo alla vittima, in un sistema di pene

² G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna 1978, p. 49.

pecuniarie pagate all'autorità pubblica assai più esigente finanziariamente di quanto non fosse in passato. Ancora nel basso medioevo, dunque, non siamo alla scoperta del carcere come luogo di esecuzione delle pene,³ né tantomeno alla sua centralità nel sistema penale che viceversa oggi conosciamo.

All'inizio dell'età moderna, invece, la scena della pena in Occidente cambia progressivamente. Di mezzo c'è la trasformazione economica e sociale degli Stati più avanzati del tempo. La recinzione delle terre comuni nelle campagne e le prime concentrazioni produttive portano all'urbanizzazione di contadini che fino ad allora avevano vissuto di sussistenza, pagando dazio al signore per la coltivazione della terra. Nasce il vagabondaggio moderno. Nello stesso tempo, il nuovo sistema produttivo ha bisogno di questa forza lavoro che arriva dalle campagne. Controllare l'uno e educare l'altra divengono una sola cosa. In Inghilterra prima, in Olanda poi, nascono le prime istituzioni detentive moderne. Le case di correzione inglesi si trasformarono rapidamente nelle case di lavoro olandesi, dove vagabondi e piccoli criminali venivano educati al lavoro nelle nuove manifatture tessili e sfruttati nella principale produzione nazionale. Il modello si sviluppò rapidamente in tutta Europa, con accenti e denominazioni diverse.

Ci penseranno l'illuminismo giuridico e l'inventiva del nuovo mondo a dare forma a questa grande trasformazione sociale e culturale. Abbandonati il risarcimento privato e le pene pecuniarie, la nuova sensibilità punitiva, al posto delle strazianti pene corporali, sceglie la soluzione detentiva,

³ Ancora nel XIV secolo Bartolo da Sassoferrato nel *Tractatus de carceribus* conferma l'opinione di Ulpiano secondo cui il carcere è «locus securus et horribilis, repertus non ad poenam, sed ad delinquentium, vel debitorum custodiam».

che consente, da un lato, una puntigliosa corrispondenza (in giorni, mesi, anni) tra il reato e la pena, tanto più grave il primo, tanto più lunga la seconda, e dall'altro la sperimentazione di forme di educazione e rieducazione ai nuovi modelli produttivi. Il processo di civilizzazione delle pene approda a una nuova era. Le menti migliori si cimentano nell'individuazione del penitenziario perfetto, capace di punire efficacemente, di forgiare bravi lavoratori e di rendere produttivi il tempo e le energie di migliaia di giovani uomini costretti in prigione. Alexis de Tocqueville arriverà fin nei nuovi Stati Uniti d'America per studiare gli ingegnosi modi di organizzare le prigioni. Ne tornerà con una relazione per il governo francese e materiale sufficiente a un classico della scienza politica su quella cosa nuova che era la democrazia nella giovane repubblica federale.

Nessuno disconosce l'importanza di quest'ultima tappa: una precisa commisurazione di punizioni che rinunciano a maltrattare il corpo dei condannati. Ma se di un approdo storico si è trattato, è mai possibile che dopo due-tre secoli non si possa chiedere alla nostra inventiva e alla nostra civiltà di fare un passo più in là e provare a mettersi alle spalle questo passato, sperimentando nuove forme di composizione dei conflitti e di risarcimento dei danni da essi provocati?

L'utopia possibile dell'abolizionismo: da Beccaria a Basaglia

Secondo mito da sfatare: l'abolizionismo è pura utopia. C'è chi direbbe che tali sono le vischiosità delle istituzioni ereditate dal passato, ricche di storia e di cultura, che è impossibile cancellarle con un colpo di penna, un'alzata di mano o un decreto d'autorità. Come dire, non ci sarà sempre stata la pena detentiva ma ora c'è e non possiamo prescindere.

E invece basterebbe rievocare la grande storia dei movimenti abolizionisti per riscoprire un altro realismo, quello di chi crede realizzabile ciò che ancora non si è manifestato.

Abbiamo appena finito di festeggiare il 250° anniversario della pubblicazione di una delle opere italiane più note nel mondo. Nel 1764 Cesare Beccaria dava alle stampe un libretto smilzo, di incerto confine disciplinare – che non verrebbe mai preso sul serio nel mondo accademico –, sottoposto a una *review* partigiana, fatta dagli amici e sodali del «Caffè» milanese. Un testo che non fu certo accolto entusiasticamente dall'*establishment* ma che incise notevolmente sul pensiero dominante dell'epoca. Il suo successo si deve alla recezione avuta nella patria dei Lumi, dove divenne in breve tempo un best seller. Tra le molte limpide cose rimaste a fondamento della cultura giuridica liberale, *Dei delitti e delle pene* ne conteneva una assolutamente originale: l'idea che si potesse fare a meno della pena di morte; che si potesse e, quindi, che si dovesse farne a meno. Come ripete a ogni piè sospinto il giurista Luigi Ferrajoli, se la proposta abolizionista di Beccaria fosse stata messa ai voti popolari, o anche solo della opinione colta che leggeva e discuteva di queste cose, sarebbe finita lì, morta sul nascere. Ma quella proposta era l'architrave di un altro sistema di valori, di un'altra idea della pena e della vita umana, e da allora ha intrapreso una strada che ha consentito alla grande maggioranza degli Stati di rinunciare in via di fatto o di diritto alla pena capitale. L'utopia di Beccaria aveva dalla sua il pragmatismo della ragionevolezza e come una goccia ha scavato la pietra. Certo, restano quei cinquantotto paesi che continuano a uccidere in nome del diritto, e tra essi ci sono grandi Stati e grandi democrazie, ma l'utopia abolizionista ha preso il sopravvento sul cattivo realismo di chi, allora, avrà irriso il giovane marchese milanese.

Nel 2012 esce negli Usa il film dedicato da Steven Spielberg ad Abramo Lincoln. Qualche anno prima avevamo visto quello stesso presidente statunitense colpito a morte in *The Conspirator* di Robert Redford, tragico apologo sul diritto nell'emergenza e sul rituale del capro espiatorio. Torna due anni dopo, interpretato da Daniel Day-Lewis, nel racconto di quello che fu un suo capolavoro parlamentare nel pieno della guerra di secessione: l'abolizione della schiavitù attraverso il XIII emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Certo, nel 1863 c'era già stata la proclamazione dell'emancipazione degli schiavi, e negli Stati del Nord la schiavitù da tempo non esisteva più, ma il lavoro forzato degli africani deportati negli States era un elemento fondamentale dell'economia degli Stati del Sud e la subordinazione dei neri era (e sarebbe stata ancora per molto tempo) profondamente radicata nella classe dirigente americana. Ciò nonostante Lincoln quell'emendamento lo sostenne, così come due anni prima era stato lui stesso a proclamare l'emancipazione dei neri d'America. Cose che a una parte forse maggioritaria dei bianchi americani, non solo negli Stati del Sud, dovevano sembrare inconcepibili, si affermavano con il prudente realismo dell'utopia.

Ancor più dura è stata la recente abolizione della segregazione razziale in Sudafrica. Chi tra noi nel 1984 cantava e ballava con gli *Specials Free Nelson Mandela* desiderava e sperava nella fine dell'apartheid, ma non poteva immaginare che dieci anni dopo quell'uomo sarebbe diventato il primo presidente nero della Repubblica sudafricana. Evidentemente l'utopia abolizionista dell'apartheid aveva una plausibilità concreta che anche i suoi sostenitori non le riconoscevano. Plausibilità e saggezza non violenta: quella stessa messa in opera con la Commissione nazionale per la verità e la riconciliazione nella Repubblica sudafricana, la

più importante esperienza di giustizia di transizione aliena dal codice retributivo della colpa e della pena.

È storia nostra, invece, quella dell'abolizione dei manicomii. All'inizio degli anni Sessanta, a Gorizia, inizia il lungo viaggio dell'idea abolizionista di Franco Basaglia. Idea a lungo trattata come le altre, al più come una utopia irrealizzabile. In realtà, come è evidente nei vent'anni che separano l'approvazione della legge che porta il nome del suo promotore da quella che le darà finalmente attuazione, un'idea a lungo (e tuttora) osteggiata. Il sacrificio di migliaia di esseri umani chiusi in ospedali psichiatrici continua a essere più rassicurante del «rischio della libertà». In fondo carcere e manicomio nascono insieme e si parlano di continuo, passandosi il testimone nella custodia della devianza, e specificamente di quella parte di essa che non riesce a essere spiegata con i canoni della ragione condivisa. Emblematico è il manicomio criminale: istituzione anfibia, che cammina sulla terra del penitenziario e nuota nelle acque della malattia mentale. Sopravvive perfino alla chiusura di quelli civili. Non a caso: il reo folle è il folle pericoloso. E come si vede nei ritardi e nelle resistenze opposte alla sollecitazione dell'ex presidente Giorgio Napolitano e alle stesse deliberazioni del parlamento per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari: tirare giù il muro del manicomio criminale è molto complesso. Dopo la chiusura di quelli civili, quanta sofferenza mentale è stata rinchiusa precauzionalmente negli Opg?

Ma se la cultura manicomiale è ancora dura a morire, gli ospedali psichiatrici sono stati chiusi, realizzando così la semplice idea di Franco Basaglia, testimoniando ancora una volta quanto sia possibile raggiungere obiettivi apparentemente improbabili, fidando nelle buone ragioni dei propri argomenti.

Il racconto di Tolstoj

Finito il tempo della prigione romantica, della cella in cui la tradizione monastica si fonde con l'individuo alla ricerca di sé, le testimonianze letterarie della cella, da Oscar Wilde a Fëdor Dostoevskij, fino ai contemporanei Edward Bunker e Eduard Limonov, costituiscono una denuncia della sua ipocrisia e intollerabilità. Più di tutte, però, merita di essere ricordata la denuncia dell'altro grande russo dell'Ottocento, Lev Tolstoj, che in carcere non ci andò mai, ma che ne criticò la totale insensatezza attraverso un *alter ego* votato alla sua minuziosa osservazione, il principe Nechljudov di *Resurrezione*.

«Ripercorrendo il corridoio più largo (era l'ora del pranzo e le celle erano aperte), [...] Nechljudov provava strane sensazioni: pietà per i carcerati, e orrore e sconcerto per coloro che li avevano rinchiusi e li tenevano lì dentro, e chissà perché anche vergogna di se stesso, che osservava tranquillamente queste cose» scrive il genio russo nel suo libro. Quando assiste alla funzione religiosa in carcere, Nechljudov-Tolstoj si trova a riflettere sul fatto che «a nessuno dei presenti [...] venne in mente che quello stesso Gesù, il cui nome il sacerdote aveva ripetuto fischiando un tale infinito numero di volte [...] aveva proibito appunto ciò che lì si faceva; [...] e soprattutto aveva proibito non solo di giudicare gli uomini e di tenerli reclusi, torturarli, disonorarli, giustiziarli, come si faceva lì, ma aveva proibito qualsiasi violenza sugli uomini, dicendo che era venuto per dare ai prigionieri la libertà». E ancora: «“Perché?” si chiedeva Nechljudov, provando più intensamente che mai quel senso di nausea morale che diventava nausea fisica, provato più volte in prigione; e non trovava risposta».

A Nechljudov tocca discutere ripetutamente con le persone del suo mondo, dell'aristocrazia della Russia degli

zar, divise tra l'entusiasmo per la sua missione caritatevole e lo scetticismo per le sue convinzioni eterodosse. Così nel detestato cognato Ignatij Nikiforovič, Nechljudov trova il contraddittore ideale per affermare la sua idea abolizionista: «Queste prigioni non possono garantirci la sicurezza, perché la gente non vi resta in eterno, ma a un certo punto torna in libertà. Al contrario, queste istituzioni portano la gente al massimo di vizio e corruzione, cioè aumentano il pericolo». «Lei vuol dire che il sistema penitenziario va perfezionato» cerca di ammansirlo Nikiforovič. Ma no, risponde Nechljudov, «non lo si può perfezionare. Delle prigioni perfezionate costerebbero più di quanto si spende per l'istruzione pubblica e graverebbero ulteriormente, ancora una volta, sul popolo» scrive Lev Tolstoj. In conclusione, «la solita obiezione: “Che fare con i malviventi: si possono forse lasciare impuniti?” non lo turbava più. Quell'obiezione avrebbe avuto senso se fosse stato dimostrato che il castigo riduce i delitti, corregge i delinquenti; ma essendo dimostrato l'esatto contrario è evidente che non è in potere degli uni correggere gli altri, l'unica cosa ragionevole che si possa fare è cessare di fare quello che è non solo inutile, ma dannoso, oltreché immorale e crudele».

Le testimonianze di Calamandrei, Foa e Spinelli

Certo, l'osservazione partecipante ebbe un peso, ben oltre le dispute di scuola, nella scrittura del comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione, quello in cui si dice che le pene (le pene, si badi bene, non il carcere) non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione dei condannati. In quei vincoli all'esercizio del potere punitivo, e nella stessa cultura indulgenziale che

ha indubbiamente segnato il rapporto della Prima repubblica con il carcere, c'era anche l'esperienza di un ceto politico che aveva conosciuto la prigionia, la sofferenza che è capace di infliggere, la disuguaglianza sociale che riproduce. Laura Lombardo Radice, moglie di Pietro Ingrao, e una delle prime volontarie laiche nel carcere riformato degli anni Ottanta, ricorda di aver scoperto un mondo nuovo in vicolo della Penitenza (*nomen omen*), di fianco al penitenziario romano di Regina Coeli, quando con l'amico Ugo Natoli vi si recava a portare i pacchi per i fratelli Lucio e Aldo, imprigionati dal regime per ragioni politiche e cospirative. La figlia del grande pedagogista, di buona famiglia borghese, scopre così in un sol colpo il carcere e il proletariato cui dedicherà la sua vita di militante. Allo stesso modo, i padri della patria chiamati a raccolta da Piero Calamandrei scriveranno pagine memorabili in un numero speciale de «Il Ponte» sulla necessità della riforma del sistema penale. *Bisogna aver visto* si intitola l'editoriale della rivista pubblicata nel 1949. E vi si ricorda che nel primo parlamento della Repubblica erano certamente centinaia gli uomini politici che avevano esperienza della prigionia. Esperienze che si sarebbero riversate nella prima commissione parlamentare di indagine sulle carceri nell'Italia repubblicana appena istituita, che avrebbe avuto «il vanto di esser composta in gran parte di deputati e di senatori ex reclusi», che quando sarebbero andati a visitare le prigioni vi avrebbero ritrovato la «soglia d'ombra del loro dolore e la guida scaltrita della loro consapevolezza». Il fascicolo contiene scritti e memorie penitenziarie di Carlo Levi, Emilio Lussu, Massimo Mila, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Giancarlo Pajetta, Vittorio Foa, Leone Ginzburg e di molti altri che avevano sofferto quei «disumani orrori».

Dopo aver descritto dettagliatamente il modo in cui la privazione della libertà in carcere altera irrimediabil-

mente la personalità del recluso, Vittorio Foa si pone il problema dell'abolizione del carcere e, se «la coscienza dei tempi» gli sembra «forse immatura per una riforma nel senso di una abolizione totale delle pene detentive», è categorico nell'affermare che «nessuna pena detentiva dovrebbe superare i tre, al massimo cinque anni». Così Altiero Spinelli, convinto che, «per quanto si voglia trasformare e perfezionare il carcere, non lo si può modificare in senso sostanziale», scrive a Calamandrei: «Più penso al problema del carcere e più mi convinco che non c'è che una riforma carceraria da effettuare: l'abolizione del carcere penale». La pena detentiva era per lui concepibile solo a scopo intimidatorio, per periodi brevissimi, per le persone più pericolose, da destinare poi a forme di confino per un periodo di tempo definito, in un luogo dove possano condurre «una vita normale, controllata da regolari magistrati, con possibilità di guadagnare, di sposarsi, di aver casa, di vivere civilmente».

Teorie abolizioniste

Anche il campo delle scienze penali e criminologiche è da tempo attraversato da correnti abolizionistiche di diversa natura e provenienza. Generalmente, quando si parla dell'abolizionismo penale e dei suoi cultori e teorici, si fa riferimento alle idee di prevenzione e di composizione dei conflitti all'interno della società, tra singoli e gruppi. Luigi Ferrajoli distingue le dottrine propriamente abolizionistiche da quelle sostituzionistiche e da quelle riformatrici.⁴

⁴ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 234.

Le prime sono quelle «che contestano come illegittimo il diritto penale, o perché non ammettono moralmente nessun possibile scopo come giustificante delle afflizioni da esso arrecate, oppure perché reputano vantaggiosa l'abolizione della forma giuridico-penale della sanzione punitiva e la sua sostituzione con mezzi pedagogici o strumenti di controllo di tipo informale e immediatamente sociale». Sostituzionistiche sono «quelle dottrine criminologiche [...] che sotto il programma della “abolizione della pena” propongono in realtà la sostituzione della forma penale della reazione punitiva con “trattamenti” pedagogici o terapeutici di tipo informale, ma pur sempre istituzionale e coercitivo e non meramente sociale». Quelle riformatrici, infine, sarebbero quelle «dottrine penali che prospettano la riduzione della sfera dell'intervento penale o, per altro verso, l'abolizione in favore di sanzioni penali meno afflittive di quella specifica pena moderna che è la reclusione carceraria».

Massimo Pavarini, che recentemente si è fatto promotore – insieme con Livio Ferrari – di un manifesto per l'abolizione del carcere,⁵ distingue invece l'«abolizionismo penale», ovvero «una critica radicale dell'intero sistema penale unitamente a una proposta politica volta a “fare a meno” del sistema della sofferenza legale», dall'«abolizionismo istituzionale», che invece «circoscrive l'obiettivo della propria critica e della propria azione politica nei confronti della sola istituzione carceraria e di altre istituzioni penali segregative come l'ospedale psichiatrico giudiziario» e dal «riduzionismo penale» che «milita in favore di un “contenimento”, di una drastica “riduzione” della sfera giuridico-penale».⁶

⁵ Consultabile a questo indirizzo: <http://www.noprison.eu/homepage.html>.

⁶ M. Pavarini, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in *Dei delitti e delle pene*, n. 3, 1985, pp. 525-526.

È evidente che la nostra proposta di abolizione della pena detentiva si muove prudentemente in quelle dottrine che Ferrajoli chiama «riformatrici», in cui convergono l'«abolizionismo istituzionale» e il «riduzionismo penale» di cui scrive Pavarini. A tal proposito vale la pena di sottolineare come lo stesso Ferrajoli, critico acerrimo dell'abolizionismo penale, ne riconosca il valore almeno sotto due profili: innanzitutto per la netta distinzione da esso rivendicata tra istanze di giustizia e diritto vigente (distinzione essenziale per poter valutare con spirito critico quest'ultimo), e poi per il rovesciamento dell'onere della sua stessa giustificazione a carico dei suoi fautori, che non se la possono più cavare con un mozartiano così fan tutti.

La cancellazione della pena

Ma anche la semplice idea dell'abolizione della pena ha una sua storia di qualche rilievo, che peraltro mette insieme abolizionisti di ogni genere e riformatori *à la* Ferrajoli che sostiene la necessità «in prospettiva di abolire le pene detentive perché eccessivamente e inutilmente afflittive e per molti aspetti dannose». ⁷ Dei primi anni Ottanta del secolo scorso sono due dei più importanti contributi dell'abolizionismo penale: *Abolire le pene?* del norvegese Nils Christie e *Pene perdute* dell'olandese Louk Hulsman. Ma siamo ancora e pienamente nel campo della proposta di abolire l'intero sistema penale, con tutte le controindicazioni garantiste di chi teme che l'assenza di una regolazione della reazione alla violenza interpersonale possa essere più grave (e più ingiusta) di qualsiasi sofferenza inflitta e disciplinata legalmente. Ma

⁷ L. Ferrajoli, *loc. ult. cit.*, e *ivi*, pp. 410 e ss.

già nel giugno del 1985 il meeting internazionale abolizionista che si tenne ad Amsterdam ebbe a oggetto l'abolizione delle prigioni, e non già dell'intero sistema penale. Qualche mese prima, a Parma, su iniziativa di un memorabile assessore ai Servizi sociali, Mario Tommasini, si tenne il convegno «Liberarsi dalla necessità del carcere» in cui il movimento abolizionista italiano, reduce dall'approvazione della legge Basaglia, rilanciava la scelta anti istituzionale sul versante carcerario, senza nascondersi la difficoltà del compito, e anzi mettendola a tema sin dal titolo: il difficile è liberarsi da quella necessità, da quella coazione a costringere che è l'abito mentale della ineluttabilità del carcere.

Qualche anno dopo, un altro norvegese, Thomas Mathiesen, si domanda *Perché il carcere?* e redige un vero e proprio «piano per l'abolizione del carcere» da attuarsi, prudentemente, in una ventina d'anni. «L'abolizione – secondo Mathiesen – può avvenire in tre modi: il primo consiste nel diminuire progressivamente i limiti massimi di pena»; «il secondo procedimento richiede lo smantellamento materiale della struttura carceraria, che dovrebbe avvenire parallelamente alla riduzione del numero dei detenuti prodotta dalla diminuzione dei massimi di pena»; infine, «l'abolizione dovrebbe avvenire mediante il continuo trasferimento delle risorse precedentemente assegnate al sistema carcerario, in ragione di metà della somma risparmiata sul budget delle carceri, al sistema dell'affidamento ai servizi sociali».⁸

Anche questa inventiva abolizionista è alle spalle di contributi più recenti e di origine pur molto diversa come quelli di Angela Davis e di Gherardo Colombo. Di fronte all'incarcerazione di massa statunitense, l'intellettuale e atti-

⁸ T. Mathiesen, *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996, pp. 191-192.

vista si chiede «come possiamo muoverci per depenalizzare l'uso di stupefacenti e la prostituzione? Come possiamo intraprendere delle strategie giudiziarie serie, che siano volte al recupero anziché esclusivamente alla punizione?», per concludere che «la sfida più ardua e urgente, oggi, è quella di esplorare territori nuovi della giustizia, nei quali le prigioni non fungano più da nostro principale punto fermo». ⁹ Verso nuove forme di composizione dei conflitti si muove anche la riflessione che Gherardo Colombo ha avviato dopo il suo congedo dalla magistratura. Se non si può educare al bene attraverso il male, il perdono responsabile è la via per le alternative alla punizione e al carcere. È la via della mediazione tra la vittima e il reo. Via tortuosa e complicata, non facile da percorrere, piena di ostacoli e di possibili effetti collaterali non graditi. Ma è una via che parte dalla constatazione della necessità di superare l'istituzione penitenziaria e la retribuzione sotto forma di privazione della libertà.

Sperimentazioni

Nella prospettiva dell'abolizione del carcere si muovono anche piccole cose, passate e future, come la riduzione della pena detentiva nella giustizia minorile; la promessa del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e l'istituzione di case-famiglia per donne condannate con figli minori.

Quella minorile è una solida realtà. Più di trent'anni sono passati dalla sua riforma, che ha attraversato indenne la crescita esponenziale della popolazione detenuta adulta dell'ultimo quarto di secolo senza esserne messa in discus-

⁹ A. Davis, *Aboliamo le prigioni?*, minimum fax, Roma 2009, p. 28.

sione, né in diritto, né in pratica. Non solo: dalle sue sperimentazioni, in questa fase di ripensamento delle politiche di incarcerazione di massa, transitano nel mondo degli adulti istituti deflattivi e non retributivi come la non punibilità per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova. Certo, il carcere minorile non è ancora stato abolito, ma ci si può arrivare.

Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è invece una scommessa. Dopo lo scandalo e due anni di rinvii siamo forse alla prova della realtà. La scommessa sarà vinta se, come è possibile che sia, gli internati non verranno semplicemente trasferiti da un grande istituto a uno più piccolo, non più presidiato da poliziotti, ma da infermieri. La scommessa sarà vinta se la scelta abolizionista arriverà fino in fondo, fino alla presa in carico e al sostegno sociale e sanitario del malato di mente autore di reato, con la effettiva assunzione di responsabilità dei servizi territoriali.

Infine, le case-famiglia per le donne condannate con figli minori. La legge già le prevede, ma le resistenze sono enormi. Eppure è questa l'unica soluzione per conciliare l'esecuzione della pena a carico delle madri con il diritto dei bambini e delle bambine a non esserne separate. La sperimentazione di questa modalità detentiva potrebbe aprire il varco a un progetto ancora più ambizioso, di cui nel mondo anglosassone si è ripreso a discutere: l'abolizione del carcere femminile. La limitatezza dei numeri (non più del 4-5 per cento della popolazione detenuta) e la tipologia dei reati, generalmente non violenti, potrebbero già prefigurare la tappa successiva nel percorso di abolizione del carcere.

L'intollerabilità della prigione

La pena in teoria

In ben due articoli della Costituzione si parla di privazione della libertà. Il primo, il numero 13, al comma 4 recita: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Il 27, comma 3, invece, dice: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Quanto siamo stati in grado, dalla promulgazione della Carta a oggi, di aderire ai principi sanciti da questi articoli? Poco o niente. Le violenze, non solo quelle fisiche, e le violazioni sono all'ordine del giorno: condizioni di vita inadeguate e carenze strutturali; mancanza di operatori qualificati e di attività risocializzanti; scarse opportunità formative e lavorative; assenza di una reale presa in carico da parte dei servizi sul territorio e di percorsi individuali.

Scorgendo i dati sulla composizione della popolazione carceraria, inoltre, ci si rende facilmente conto di quanto questa sia rappresentata, per la maggior parte, da poveri, tossicomani e stranieri. Categorie deboli, che non hanno la forza economica di sostenere un processo e sono quindi private di una difesa legale adeguata; individui ai margini

che, in molti casi, avrebbero bisogno di cure o di una rete di welfare funzionante. Si stima che i detenuti veramente pericolosi, quelli incarcerati per omicidi, reati associativi, traffico internazionale di stupefacenti, rappresentino a mala-pena il 10 per cento del totale. Sarebbe conveniente per tutti quindi – per i detenuti che prima o poi torneranno a vivere in un contesto sociale, per i cittadini che con l'ex detenuto potrebbero avere a che fare, per lo Stato che impiega ingenti risorse umane ed economiche per alimentare il fallimentare sistema carcerario – imporre una robusta sterzata verso un prioritario utilizzo delle misure alternative alla detenzione, così come esorta lo stesso articolo 27 che definisce la pena al plurale, non identificando il carcere, pertanto, come unica misura sanzionatoria.

La condizione delle nostre carceri

Nonostante siamo dotati di ottime leggi in tema di esecuzione penale, la distanza tra quanto scritto sulla carta e quello che avviene nella realtà è abissale. La legge 354 del 26 luglio 1975 definisce le norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà. Al suo interno troviamo la disciplina completa di ogni aspetto che riguarda proprio l'esecuzione penale: dai diritti di cui godono i detenuti alle caratteristiche strutturali degli istituti, dall'organizzazione della vita in carcere alle misure alternative. Molte delle prescrizioni – presenti anche nel relativo regolamento (d.p.R. n. 230 del 30 giugno 2000) – sono però contraddette dai fatti, e, solo per fare qualche esempio, risulta lampante che: nella maggior parte degli istituti non esiste la suddivisione tra spazi per il giorno e per la notte; non c'è l'acqua calda in cella; non viene rispettata la separazione tra categorie di

detenuti e soprattutto quella tra i giovani sotto i venticinque anni e gli altri; l'assistenza postpenitenziaria, intesa come accompagnamento da una situazione di detenzione a una di libertà, non viene quasi mai garantita. Potremmo fare un lungo elenco, e commentare ognuno di quegli articoli con pagine e pagine di critica, evidenziando come sia impossibile, date le condizioni attuali, riportare le nostre carceri, e tutto quello che gira intorno a esse, a una situazione di legalità.

Non solo, l'Europa ci ha più volte richiamati per l'eccessivo uso della custodia cautelare – con il 40 per cento della complessiva popolazione detenuta, doppiamo la media del Vecchio continente –, per il sovraffollamento e per la durata dei processi nonostante in Italia il tasso di criminalità sia inferiore a confronto con la media europea.

La sentenza Torreggiani

Negli ultimi anni si è parlato molto proprio di sovraffollamento carcerario, con tanto di telegiornali e quotidiani che improvvisamente gridavano allo scandalo, riducendo a questo tema – certo, di indubbia importanza – i molteplici problemi insiti nel nostro sistema penitenziario. Il grande interesse mediatico intorno alla questione si è scatenato a seguito della cosiddetta «sentenza Torreggiani», per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu) a risarcire il signor Mino Torreggiani e altre sei persone, dopo che questi avevano presentato un ricorso per lamentare condizioni detentive al limite dell'umano, essendo costretti a vivere per mesi in celle la cui superficie era meno di tre metri quadrati a testa.

La Corte ha riconosciuto una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)

perché, nonostante «nel caso di specie niente suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o degradare i ricorrenti», gli interessati sono stati comunque costretti a una «prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione».

Ma l'importanza della sentenza Torreggiani non si limita a questo. Per la prima volta, infatti, la Corte ha deciso di emettere la cosiddetta «sentenza pilota» prevista dall'articolo 46 della Convenzione, applicabile nel caso in cui la stessa Corte valuti la violazione denunciata non come derivante da una situazione particolare, bensì come una condizione generale o strutturale protratta nel tempo. La Corte Edu ha stabilito che nel nostro paese il sovraffollamento rappresenta un «carattere strutturale e sistemico» e si esprime in un «malfunzionamento cronico» del nostro sistema penitenziario.

La sentenza, dopo un ricorso proposto dal governo, è diventata definitiva il 27 maggio 2013 e l'Italia ha avuto un anno di tempo per adeguare le condizioni dei propri istituti di pena a parametri che fossero rispettosi della dignità umana e per dotarsi di strumenti utili a evitare casi di sovraffollamento carcerario.

Le misure del governo

Per non rischiare ulteriori e più gravi sanzioni, il governo italiano ha deciso di agire su più fronti: edilizia penitenziaria, al fine di aumentare il numero di posti letto disponibile, e interventi normativi, tesi a far diminuire la popolazione detenuta. Oltre alla legge cosiddetta «svuota carceri», in cui è prevista la possibilità di scontare presso il proprio domicilio gli ultimi diciotto mesi di pena, il 23 dicembre 2013 viene convertito il decreto legge 146 «recante misure

urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria». Questa legge prevede due linee di intervento: contrastare il sovraffollamento carcerario e tutelare i diritti dei detenuti. Sul primo fronte si è deciso di agire in questo modo: pene più lievi e un più semplice ricorso alle misure alternative per violazioni di minore gravità della legge sugli stupefacenti; maggior utilizzo del braccialetto elettronico e innalzamento del limite di pena per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e, infine, semplificazione della misura alternativa dell'espulsione per i cittadini stranieri.

Quanto agli interventi sui diritti, oltre ad aver finalmente attuato la sentenza della Corte costituzionale del 1999, sulla necessità della tutela giurisdizionale per chi si trovi in carcere, il governo ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che però al momento non è stato ancora nominato.

Alla scadenza dell'anno di tempo prescritto dalla sentenza, il 27 maggio 2014, la Corte Edu si è dichiarata soddisfatta degli interventi messi in campo dal governo italiano e, pur se il problema del sovraffollamento e delle condizioni generali di vivibilità delle nostre carceri è ben lontano dall'essere risolto, l'Italia al momento non rischia di incorrere in altre sanzioni.

Le richieste del Consiglio per i diritti umani

Ma l'Italia non ha solo il problema del sovraffollamento. La Corte, infatti, ci condanna anche su altri fronti. L'ultima grave vicenda riguarda gli abusi subiti da un detenuto – di cui non riveliamo l'identità per tutelarne l'immagine –, da lui immediatamente denunciati, avvenuti nel 2000, nel

carcere San Sebastiano di Sassari. Il processo si è protratto per anni e pertanto molti dei reati attribuiti agli agenti coinvolti sono andati prescritti. La Corte di Strasburgo ha deciso però un risarcimento di 15.000 euro per il detenuto, con la motivazione che i poliziotti responsabili non hanno ricevuto pene proporzionate al reato commesso e che l'amministrazione non ha disposto la sospensione degli agenti durante il processo.

Oltre alla Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata tristemente a rammentarci quanto di illegale ci sia nelle nostre prigioni, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite, all'interno della revisione periodica universale, ha dedicato diverse raccomandazioni alla situazione delle carceri italiane. Questi sono i punti su cui siamo chiamati a intervenire: migliorare il sistema penitenziario, introdurre il reato di tortura nel codice penale; aumentare misure non detentive per chi è in attesa di giudizio e rivedere le procedure per attenuare l'arretrato creatosi; inviare i rapporti scaduti al Comitato contro la tortura e al Comitato per i diritti umani, implementare, nel più breve tempo possibile, gli obblighi derivanti dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e istituire un meccanismo di protezione nazionale indipendente ed efficace che abbia le risorse necessarie.

Com'è facilmente intuibile, la malattia che affligge i nostri penitenziari e tutto il sistema a essi collegato è molto grave. La domanda affiora spontanea, e non possiamo esimerci dal formularla: è più utile provare a curare la cancrena o è meglio pensare a soluzioni radicali che eliminino il problema definitivamente?

La violenza dentro

Detenuti e agenti: i «fatti di Asti»

Il carcere è il luogo chiuso per eccellenza. Sottratti a ogni possibilità di controllo, sconosciuti e impenetrabili, gli istituti penitenziari possono esprimere al loro interno i meccanismi di violenza più feroci. Detenuti contro detenuti, agenti e reclusi gli uni contro gli altri, danno vita a una spirale di aggressività pericolosa soprattutto per se stessi, per chi in carcere vive e lavora. Una situazione che può rendere, di fatto, i detenuti dei «sequestrati» in balia di funzionari dello Stato. Dalle piccole vessazioni quotidiane in cui elementari richieste vengono negate – avere dei libri, appendere delle foto, acquistare del cibo – o utilizzate come merce di scambio per ottenere ubbidienza e disciplina; fino a episodi di veri e propri maltrattamenti fisici e psicologici. In queste pagine verranno raccontate due vicende, probabilmente estreme, sicuramente non rappresentative dell'intero sistema penitenziario italiano, utili però a conoscere comportamenti e atteggiamenti purtroppo non così isolati.

Quello che segue è il racconto dei cosiddetti «fatti di Asti», avvenuti tra il 2004 e il 2005 nel carcere della città piemontese, a seguito dei quali alcuni agenti di polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio.

I detenuti R.C. e C.A. hanno un diverbio per futili motivi con un poliziotto e i due, qualche giorno dopo, lo aggrediscono fisicamente. A seguito di questo episodio, un gruppo di agenti decide di dare loro una lezione esemplare. Tutti i virgolettati che seguono sono fatti accertati in dibattimento e riportati nella sentenza.

Il detenuto R.C. veniva spogliato completamente e condotto in una cella della sezione «isolamento», priva di vetri alle finestre (che venivano chiuse solo dopo un mese con del cellophane), di materasso per il letto, di lavandino e di sedie o sgabelli. Veniva lasciato in queste condizioni per circa due mesi – i primi due giorni completamente nudo – razionandogli il cibo e fornendogli unicamente pane e acqua; durante questo periodo il detenuto veniva picchiato ripetutamente e anche più volte al giorno, con calci, pugni e schiaffi in tutto il corpo, fino a cagionargli lesioni personali, tra cui la frattura dell’ottava costa sinistra ed ecchimosi diffuse in sede toracico-addominale. Gli veniva inoltre strappato con le mani il «codino» che questi si era fatto ai capelli.

Lo scalpo a mani nude eseguito da uno degli agenti doveva essere il dono al collega che aveva subito l’aggressione «affinché lo mettesse sotto l’albero di Natale».

Quest’ultimo particolare viene rivelato da un poliziotto che, insieme ad altri, ha deciso di parlare e accusare i colleghi. Come scrive il giudice, gli agenti «hanno consentito di squarciare il velo di omertà che altrimenti sarebbe sceso sui fatti in esame», comportandosi in maniera anomala rispetto alle peculiarità proprie di «un corpo [quello della polizia penitenziaria, *nda*] sostanzialmente militare, gerarchizzato e chiuso nel quale sussistono sentimenti di solidarietà».

La testimonianza dell’agente F.A. delinea ancora più chiaramente il sistema vigente all’interno dell’istituto:

Durante i miei tredici anni di servizio è capitato che mi chiedessero con una scusa un detenuto, e di mandarlo in matricola. Io lo mandavo, e questo poi mi ritornava malconcio. Se qualcuno aveva sbagliato e c'era da riprenderlo, diciamo, si faceva così. Oltre ai pestaggi punitivi, ci passavamo la consegna di non dare da mangiare al detenuto punito perché lì in isolamento si poteva picchiare o togliere i pasti senza problemi. Generalmente, dopo che ritornava il detenuto, venivo ricontattato dal collega, che mi chiedeva di non chiamare né il dottore, né tantomeno la sorveglianza.

I detenuti percossi erano generalmente quelli più irrequieti o aggressivi e le modalità utilizzate sempre le stesse: celle di isolamento spogliate di tutto; privazione di acqua, cibo e sonno; varie incursioni giornaliere e notturne in cui venivano perpetrate violenze. Alcuni poliziotti, quando non erano in servizio, si recavano nelle celle di isolamento per malmenare il detenuto di turno, complice l'omertà che vigeva a tutti i livelli, coinvolgendo anche il personale sanitario. Sempre dalle dichiarazioni di F.A.:

Per quanto ne so non vengono mai refertate le lesioni, in parte perché si cerca di evitare di lasciare i segni mentre si picchia, in parte perché il detenuto situato di fronte, la cui cella viene lasciata aperta appositamente, viene utilizzato per testimoniare, se necessario, che è l'agente ad aver subito un'aggressione e non il contrario.

Durante il dibattito emerge anche che uno dei poliziotti coinvolti nei fatti beveva e faceva uso di stupefacenti durante i turni di servizio:

So che anche il collega S.M. è solito picchiare i detenuti e beve superalcolici sistematicamente anche in servizio. Ha proprio

la fiaschetta sempre con lui, specialmente nel turno serale è quasi impossibile parlarci per quanto ha bevuto. Spesso picchia i detenuti quando è in questo stato. Ad esempio bastava una protesta per il ritardo per le docce per farlo andare in escandescenze e alzare le mani.

Il detenuto a cui è stato fatto lo scalpo racconta i molti soprusi subiti:

Sì, mi picchiavano, ma non erano sempre le stesse persone. Uno era sempre lì, proprio come se forse io ero la sua macchinetta per giocare. La prima volta che mi hanno picchiato, va be', pensavo che ci stava pure, no? Però sono arrivato a un punto che mi picchiavano tutti i giorni. Io li sentivo quando picchiavano l'altro detenuto dall'altro lato dell'isolamento e sentivo le sue urla. E quando io sentivo che arrivavano verso di me mi mettevo nell'angolo, mi chiudevo proprio a riccio, perché avevo paura.

Le violenze, in quell'istituto, purtroppo non rappresentavano eventi eccezionali: venivano commesse con frequenza ai danni di molti detenuti, scelti tra gli stranieri o tra i più deboli. Un uomo marocchino è stato picchiato sulla testa, sempre da S.M. insieme a un collega, con il ferro della battitura (la battitura è una pratica quotidiana in uso nelle carceri italiane tramite la quale gli agenti, battendo con un tondino di ferro pieno sulle sbarre delle finestre interne alle celle, si accertano che queste non siano state manomesse nel corso della notte). Il detenuto è rimasto svenuto per molto tempo, tanto da destare preoccupazione in S.M. che dice: «Mi sa che ho fatto il guaio».

Tra i detenuti presi di mira c'è anche una persona con problemi psichiatrici la cui stanza veniva riempita di acqua

con un estintore. Inoltre, gli agenti urinavano dentro bicchieri e bottiglie per poi tirarglieli addosso.

Complicità e conseguenze

Anche medici e operatori sanitari presenti nella struttura non si sono sottratti a questa logica di violenza. Nelle cartelle cliniche, infatti, le lesioni refertate erano sempre causate da «fatti accidentali», come cadute dalle scale, dal lavatoio o incidenti in cui i detenuti si autolesionavano sbattendo la testa contro armadietti e finestre.

Così una dipendente dell'amministrazione penitenziaria descrive uno dei detenuti picchiati nel carcere di Asti, al quale la paura e l'angoscia per una condizione senza via di scampo hanno determinato insonnia, crisi di ansia e attacchi di panico.

Lo ricordo in condizioni pietose. Aveva la faccia piena di ematomi viola, tanto che non si riconosceva neanche più. Anche sul corpo, soprattutto sulla pancia e sulla schiena era completamente tumefatto. Era quasi inguardabile, aveva ematomi in viso, nella zona degli occhi, sulle guance, c'era del sangue negli occhi. Sulla parte destra della testa, ossia tutta la guancia fino a sopra l'orecchio, si presentava una specie di stampo, che mi ha fatto pensare che fosse stato prodotto da un oggetto surriscaldato e poi appoggiato sul suo viso tanto da procurargli una specie di scottatura. Diceva che gli facevano male le costole.

Alcuni detenuti all'epoca del processo (che avviene quasi sette anni dopo i fatti) erano ancora costretti ad assumere psicofarmaci a causa dei traumi subiti:

Devo prendere due pastiglie al giorno, una la mattina e una la sera. Mi aiuta a stare tranquillo, diciamo, a stabilizzare un po' l'umore. Perché io da quel momento non sto bene, sento dolori persistenti. Ho fatto un periodo che vedevo quegli uomini anche quando non c'erano.

Dal dibattito emergono molti elementi che possono essere ritenuti provati al di là di ogni ragionevole dubbio e, in particolare, non può essere negato che nel carcere di Asti siano state poste in essere «misure eccezionali» volte a intimorire i detenuti più violenti. Tali misure servivano a «punire» i più aggressivi e quelli in generale poco inclini al rispetto delle regole dell'istituto e a «dimostrare» a tutti gli altri le pesanti ripercussioni che avrebbero subito in caso di violazione dei comportamenti consentiti.

Secondo il giudice, i fatti in esame potevano essere agevolmente qualificati come tortura ma, dato che questo reato non esiste nel nostro ordinamento, non è stato possibile punire i colpevoli con una condanna adeguata alle azioni commesse. Il processo si è chiuso con un nulla di fatto: tra cavilli procedurali e prescrizioni, nessuno dei poliziotti coinvolti è stato condannato per i gravi fatti di cui si è reso responsabile.

Il registratore di Rachid

Rachid Assarag è in carcere da qualche anno. È nato in Tunisia, vive nel nostro paese da tempo ed è sposato con una donna italiana. Sta scontando una lunga pena e finora è stato rinchiuso in diversi istituti. I fatti che raccontiamo riguardano il penitenziario di Parma. Rachid ha denunciato di essere stato percosso più volte nel corso della sua

carcerazione e, per provarlo, è riuscito a farsi portare e a tenere con sé in cella un piccolo registratore, con il quale ha raccolto alcune conversazioni avute con poliziotti, medici e psicologi. Per questi fatti ci sono dei processi in corso e quella che riportiamo di seguito è la trascrizione, commissionata dagli avvocati di Assarag a un perito, di alcuni brani di quelle registrazioni. L'italiano di Assarag non è perfetto ma preferiamo mantenere il dialogo originale.

Rachid Assarag (R) parla con uno degli agenti (A) che lo hanno picchiato, cercando di fare ammettere al poliziotto quello che ha fatto:

R: «Voglio chiedere una cosa: ti ricordi di mio?».

A: «Io mi ricordo di te?».

R: «Come no?».

A: «Ci siamo già visti?».

R: «Come no... ricordi... guarda...».

A: «Fuori?».

R: «No, no, qua... qua...».

A: «Non mi ricordo...».

R: «Non mi hai mai visto di qua? Quel brigadiere, quello calvo...».

A: «Tu dici picchiato?».

R: «Sì...».

A: «Eh, ne ho picchiati tanti, non mi ricordo se ci sei in mezzo anche tu!».

L'agente dichiara molto candidamente di avere più volte picchiato detenuti, tanto da non ricordarsi del particolare episodio che ha interessato Assarag:

A: «Ascolta... io ho vent'anni di galera alle spalle e non ho mai toccato uno se non se lo è meritato. Mai!».

R: «Ah, solo le persone che meritano...».

A: «No, che meritano no, ma che si comportano male».

Da questa conversazione emerge una modalità di «disciplinamento» dei detenuti ben chiara, in cui le violenze fisiche sono utilizzate per mantenere l'ordine interno dell'istituto:

R: «Ma dimmi solo una cosa: io non voglio tornare a questo fatto mai più. Ma, quando il tuo collega sta aprendo la porta, perché non hai pensato che questo detenuto, con la gamba rotta, no... dobbiamo entrare a massacciarlo? Perché non hai pensato, prima: “ No, questa è una persona che non ce la fa... no... ”. Hai visto quando siete entrati cosa ho fatto: ho buttato la stampella e ho lasciato che voi fate quello che volete. È vero o no? È vero o no? Dimmi la verità... ho fatto qualche cosa contro di voi?».

A: «Sì...».

L'agente non si sottrae alla conversazione ma rimane in ogni caso della sua idea:

A: «Allora se ti comporti bene... c'è gente che si è fatta trent'anni di galera...».

R: «Anche io voglio farmi la galera tranquillo...».

A: «Fattela! Come stai facendo nessuno ti verrà di toccare! Non disturbi, chiedi le cose per favore e basta!».

R: «Va bene assistente, ma dimmi solo una cosa per favore, perché io sono ignorante o non lo so... ma entrare quattro persone da me... guarda, guarda il sangue che è ancora lì, guarda, non ho pulito da quel giorno, lo vedi? Guarda, guarda».

A: «Sì, sì... ho visto».

«La legge siamo noi»

Parlando con un altro agente, Assarag fa riferimento all'ennesimo episodio di violenza subito tra le mura del carcere:

R: «Mi ha chiuso il blindato, il tuo collega, sul braccio e l'altro sul dito. Sei venuto... prima che viene il dottore sei venuto da me...».

A: «Il punto?».

R: «Il punto... farti arrivare al punto... sei venuto prima del dottore, mi hai detto...».

A: «Ho capito...».

R: «Cosa hai capito, cosa? Fammi capire! No fammi capire!».

A: «Ho capito. Vai avanti!».

R: «Sei venuto da me...».

A: «No, no... vai avanti! Dimmi, voglio sapere se ricordi...».

R: «Sei venuto da me e mi hai detto... “Se viene il dottore digli che non è stato il mio collega, che ti hanno fatto male al dito e al braccio! Devi scrivere che il mio collega non ti ha fatto così, che lo hai fatto da solo...” Il tuo collega mi ha chiuso il blindato sul braccio e mi ha fatto rapporto; l'altro mi ha chiuso sul dito e mi ha fatto rapporto [rapporto disciplinare, uno degli strumenti a disposizione della polizia penitenziaria per punire comportamenti scorretti da parte dei detenuti, *nda*]. Ma perché, come regole, lei rappresenta la legge e viene a volte di dirmi di dire la falsità. Per esempio questa è una falsità».

A: «Questa è una cosa che interessa a noi, non è falsità!».

R: «Non ho capito».

A: «Questa è per noi, non è falsità. Se tu non lo vuoi fare non lo fai, a noi non ce ne frega niente. Capito? Non è una cosa obbligatoria, che io ti metto la pistola in faccia “fallo!”. Capito? La legge nel carcere siamo noi, quindi comandiamo solo noi!».

R: «Non ho capito».

A: «Siamo noi, la legge!».

R: «Sì lo so... mi hai chiesto di scrivere...».

A: «Comandiamo noi. Come ti porto, così ti posso far sotterrare. Comandiamo noi: né avvocati, né giudici, comandiamo noi!».

R: «Come? I giudici?».

A: «Noi comandiamo!».

E ancora l'agente e il detenuto:

R: «Assistente, sei capoposto, no?».

A: «Sì».

R: «Lei mi ha risposto, il giorno quando mi hai tolto lenzuola, mi hai tolto tutto!».

A: «È ordinato. È stato ordinato...».

R: «Le è stato ordinato?».

A: «Sì...».

R: «Da chi? Dall'ispettore?».

A: «Mmm...».

R: «Ok: mi hai lasciato solo con una coperta, né il materasso. Allora, ma queste cose, devono essere?».

A: «Il regolamento è così...».

R: «Il regolamento è così? Di lasciare una persona solo con...».

A: «Anche nudo, a volte!».

R: «Eh?».

A: «Anche nudi li lasciamo noi...».

In questo stralcio di conversazione viene presentato uno schema che pare ricorrere spesso nella dinamica di fatti del genere: alla violenza inflitta da appartenenti a forze di polizia fa seguito una loro denuncia nei confronti della vittima; alla stessa vittima poi (o al medico che la soccorre) viene chiesto di mentire circa il reale svolgimento dei fatti

(«Mi sono fatto male da solo», «Sono caduto dalle scale», «Ho sbattuto la testa contro il letto e la faccia contro uno spigolo»); una delle conseguenze della violenza è l'ulteriore punizione attraverso il regime di isolamento, dove spesso il detenuto viene privato di tutto, anche degli abiti.

Psicofarmaci in quantità

Per sopportare queste circostanze, ma anche generalmente la vita in carcere, particolarmente dura e afflittiva, all'interno degli istituti penitenziari si ricorre in maniera massiccia agli psicofarmaci, fatto ampiamente dimostrato e documentato. L'utilizzo di questi medicinali sfiora spesso l'abuso e l'impressione che si ricava dalla seguente conversazione tra Rachid Assarag (R) e un medico (M) è che i farmaci siano un ulteriore metodo di contenimento e disciplinamento della popolazione detenuta:

R: «Come mai non c'è né psicologo, né educatrice? Se non ci sono queste persone qua, che possono parlare con queste persone che prendono le medicine, allora queste persone aumentano le medicine! Fammi finire! È d'accordo con me?».

M: «Non dipende da me!».

R: «Allora perché? Perché non c'è?».

M: «Perché non han soldi, non c'han voglia, perché allo Stato non gliene frega niente, perché allo Stato di chi sta qua dentro e anche di chi ci lavora non gliene frega niente: per... il motivo è questo, perché le carceri fanno schifo, d'accordo: ma la soluzione è riempirsi di pillole? Le cose stanno così: lei si sta intossicando di psicofarmaci, che lei ha chiesto, non sono io che glieli voglio dare. Li voglio togliere... ma se uno mi dice: "Se non me li dà, io mi uccido!", glieli do. Se mi ricatta io

glieli do, non me ne frega un cazzo. Se lei si vuol far male alla salute, lo sa. Perché gliel'ho detto, questi fanno male alla salute. Ne vuoi ancora? "Sì...", va bene, prego!».

E ancora Rachid:

R: «Io te le chiedo perché dico... una persona che non ha bisogno della terapia e non lo segue nessuno...».

M: «Non la segue nessuno, perché non ci sono psicologi. Non è colpa mia, non è colpa sua!».

R: «Sì, ok dottore, io ti chiedo, ti dico: "Guarda che io ho bisogno di questa terapia..." e lei me la dà...».

M: «Allora?».

R: «Ma se c'è qualcuno che segue...».

M: «Non c'è...».

R: «Non c'è, allora qua intossicano le persone?».

M: «Sì...».

R: «È questo il fatto! È questo il fatto!».

M: «Non ci sono gli psicologi».

R: «E allora è questo... loro vogliono che intossicano le persone...».

M: «Sì... Per star tranquilli, gli infermieri danno una terapia in più...».

R: «Ah!».

M: «Per star tranquilli i poliziotti chiedono ai medici di dare terapia in più; per star tranquilli, i detenuti chiedono più terapia; per star tranquilli, gli psichiatri danno più terapia. Ma se lei non la vuole, non gliela dà nessuno!».

A leggere queste parole sembra convenga a tutti che i detenuti siano resi «mansueti» dalla terapia farmacologica: è utile per coprire la mancanza di figure professionali che dovrebbero fornire sostegno psicologico; è utile per gli operatori che frequentano le sezioni e nel carcere lavorano, come infer-

mieri e agenti; è infine utile per gli stessi detenuti, che mal sopportano l'inattività forzata e la monotonia delle vuote giornate carcerarie. Ma qual è il suggerimento di un medico a un detenuto, rispetto a una condizione di palese sofferenza fisica e psicologica?

R: «Lei mi ha visto che sto morendo, no? E nessuno ha alzato un dito».

M: «Nessuno ha alzato un dito, ma qui funziona così!».

R: «Ma perché funziona così?».

M: «Perché un po' sono teste di cazzo, chi lavora qui, e un po' non gliene frega niente. Funziona così!».

E ancora Assarag:

R: «E hai visto che il muro della mia cella è tutto pieno di sangue. Ok... ho subito violenza».

M: «Lo so... ci credo...».

R: «Lo sai e mi credi, ok. Allora perché nessuno... ho chiesto di parlare col direttore, ho chiesto di parlare col comandante, nessuno è venuto a sentirmi. Come mai?».

M: «Non gliene frega un cazzo: per il direttore lei è solo una scocciatura!».

R: «Ah sì? Anche se uno che sta morendo, che...?».

M: «Ma cosa dicono se lei muore? "Uno di meno"».

R: «Ma io l'ho subita [la violenza, *nda*] e lei lo vede...».

M: «E non riuscirà ad avere giustizia...».

R: «Perché?».

M: «Perché avranno coperto tutto: il medico non so cosa avrà scritto; l'appuntato ha scritto che non è successo niente; il direttore scrive che non è successo niente e il magistrato capisce che non è successo niente: e quando lei gli dice che l'han picchiata, questo dice: "Ah, l'han picchiata, però non c'è scritto niente!"».

L'omertà dei pubblici ufficiali

L'incessante opera di copertura e autotutela posta in essere all'interno di un carcere (in situazioni simili, più o meno gravi) è praticamente infallibile, tanto che è lo stesso medico a consigliare ad Assarag di non denunciare e di abituarsi a vivere in quel «sistema». E nonostante il carcere sia un luogo pieno di pubblici ufficiali, titolati a denunciare episodi sospetti o supposti reati, questo difficilmente accade:

R: «Io voglio chiedere solo una cosa: io ti vedo che sei una persona di famiglia, e ce l'hai famiglia, io vedo le persone e le conosco; ma il giorno quando ci è qualche udienza o verrà una udienza davanti al giudice, ma lei può rispondere a questi che hai visto la violenza mia?».

M: «Non l'ho vista...».

R: «Sì... sì... ma ti ha raccontato il dottore, tutti, le persone ti hanno contato come stanno le cose...».

M: «Assarag, non posso testimoniare...».

R: «Non puoi testimoniare contro loro? Perché...».

M: «Perché mi fanno il culo qui, qui e qui! Per certi reati i sanitari hanno l'obbligo di denuncia e devono denunciare alla magistratura, devono denunciare. Se io faccio una cosa del genere oggi, mi complico solo la vita. Perché: guardie 'fanculo; direttore 'fanculo...».

Stefano Cucchi, per esempio

A questo punto della conversazione, il medico cita una vicenda molto nota alle cronache nazionali. Racconta di Stefano Cucchi, il trentunenne morto nell'ottobre del 2009 nel reparto detentivo dell'ospedale Sandro Pertini di Roma,

a una settimana dal suo arresto. Il dottore parla con Assarag del ragazzo, utilizzando la sua storia e il suo triste epilogo come paradigmatici del sistema cui fa riferimento:

M: «Ha presente il caso Cucchi? Hanno accusato i medici di omicidio e le guardie no».

R: «Hanno accusato i medici e le guardie?».

M: «E le guardie no. Le guardie le hanno accusate per lesioni aggravate. Non per omicidio. Ma quello è morto, ha capito? È morto per le botte».

R: «È morto per le botte...».

M: «È morto per le botte... ok... e non ci posso fare...».

R: «Scusa dottore, come lo sai tu che è morto con...».

M: «È molto semplice, perché questo lo dice la nostra legge italiana: se io vengo picchiato e poi succedono tutta una serie di cose che mi portano alla morte, la legge dice: qui cosa succede, succede che magari i medici non si sono comportati bene, non l'han curato bene, però la legge dice: se non fosse stato picchiato, non sarebbe iniziata tutta questa cosa, che portava alla morte... Perché sono protetti [gli agenti, *nda*], non si riesce ad avere giustizia, in un caso del genere in cui è morto, si figuri in un caso in cui lo hanno solo picchiato, non ci si riesce! Perché la magistratura è dalla parte ovviamente loro, capito?».

R: «Per questo il detenuto, anche se ha ragione...».

M: «È difficile dimostrarlo...».

R: «È difficile dimostrarlo...».

M: «Cazzo se è difficile. Le dico, questo è morto: è stato picchiato, poi dopo c'è stata tutta una serie di cose, sciopero della fame, poi è morto, ma se non lo avevano picchiato mica moriva! Ha capito cosa voglio dire?... Non riescono ad avere giustizia per uno che è morto, si figuri lei se riuscirà ad avere giustizia in Italia, in questo momento!».

Lasciare perdere, piegarsi, accettare, non parlare, fare finta di non vedere e di non sentire. Sappiamo bene che le storie qui raccontate rappresentano casi estremi e che la maggior parte degli operatori del carcere lavora in maniera impeccabile nonostante le difficoltà oggettive. Ma, proprio perché sappiamo tutto questo, è ancora più importante arrivare a comprendere i motivi per cui fatti del genere continuano ad accadere, nella più totale impunità. Non è questa la sede per analizzare cause ed effetti dei fenomeni fin qui narrati, ma è importante raccontarli per dire che sottovalutarli sarebbe un grave errore. Siamo convinti, infatti, che più che il sadismo dei singoli, in questi casi svolga un ruolo fondamentale l'«istituzione carcere», con le sue dinamiche e le sue logiche. La violenza si trova all'interno di quel sistema, per il modo in cui è stato concepito e in cui funziona, e questo non fa altro che amplificare la violenza dei singoli uomini, detenuti o agenti che siano.

C'è un dato a molti sconosciuto ma per noi fondamentale: il corpo di polizia penitenziaria è quello maggiormente colpito da suicidi dei propri uomini. Negli ultimi dieci anni oltre cento agenti che prestavano servizio in carcere si sono tolti la vita. Un dato allarmante che, da solo e senza bisogno di ulteriori spiegazioni, aiuta a percepire la crudele realtà: di carcere si muore. Un motivo in più per pensare a come farne a meno.

Le inutili galere

Un'inversione di tendenza

Un comune cittadino, con un percorso di vita ordinato, una persona cioè che mai ha travalicato il limite della legalità, quale trattamento dovrebbe pretendere per chi, a differenza sua, ha commesso reati? Proviamo a partire da quelli che potrebbero essere le emozioni e i sentimenti più immediati provati da questo ipotetico cittadino nei confronti del suo «opposto sociale». La tentazione forcaiola, manettara, quella del «chiudiamolo dentro e buttiamo la chiave» è comprensibilmente umana. In altri contesti e in altre epoche, infatti, compito dei governi e della politica sarebbe quello di promuovere l'educazione della parte giustizialista che è in ognuno di noi, informarla, placarla, contenerla e renderla marginale. Negli ultimi anni, invece, assistiamo al comportamento contrario: il cittadino «incluso» viene fatto sentire via via più insicuro, assediato, in pericolo, e nonostante questa insicurezza non sia reale (a partire dagli anni Novanta la criminalità ha fatto registrare una netta e continua diminuzione sia dei reati contro il patrimonio sia degli omicidi),¹ nei discorsi pubblici

¹ Rapporto Bes 2013, capitolo 7 «Sicurezza», consultabile a questo indirizzo: http://www.istat.it/it/files/2013/03/7_Sicurezza.pdf.

si utilizzano aspri toni vendicativi e molte competizioni elettorali si giocano e vengono vinte su promesse quali tolleranza zero, condanne esemplari, certezza della pena.

Ma cosa c'è di sbagliato in questa spirale crescente di domanda e offerta carceraria? La risposta è davvero semplice: il carcere non funziona.

Lasciamo da parte, per il momento, quello che la legge ci dice e facciamo come se l'articolo 27 della Costituzione non esistesse. Considerato che nel nostro paese l'esilio e la pena di morte non sono soluzioni contemplate, la grandissima parte degli autori di reato imprigionati tornerà, prima o poi, a vivere in mezzo agli altri suoi simili incensurati.

L'obiettivo della pena detentiva dovrebbe essere, quindi, quello di far sì che durante la carcerazione – e in ragione e grazie a questa – il detenuto «impari» a (sia messo nelle condizioni di) non delinquere più. Educatori, psicologi, psichiatri, fortificazione della rete familiare e degli affetti, cure mediche, istruzione, formazione, professionalizzazione e inserimento lavorativo. Una presa in carico complessiva, uno sforzo congiunto da parte del detenuto insieme agli altri attori coinvolti nel percorso che dovrebbe portarlo, una volta scontata la pena, ad avere un diverso tipo di consapevolezza e una serie di opportunità attraverso le quali abbandonare la strada della delinquenza per rientrare nei ranghi di una vita all'insegna della legalità.

Ma le nostre carceri sono espressione di questo? Possiamo dire che il sistema penitenziario riesca a tirare fuori il meglio degli uomini che trattiene al suo interno e restituirli alla società come persone che difficilmente commetteranno altri crimini?

No, non possiamo dirlo. E bastano solo un paio di dati, e un piccolissimo ragionamento, a provarlo.

La recidiva

Il dato fondamentale – conosciuto, evidente e incontestabile – è quello sulla recidiva, la possibilità cioè che chi ha commesso reati torni a commetterne dopo essere stato condannato e aver espiato la pena.

La recidiva, infatti, può essere letta nel suo doppio significato: da una parte rappresenta la responsabilità individuale di chi delinque e continua a farlo e, per altro verso, incarna l'efficienza del sistema di esecuzione penale. Se la recidiva è bassa significa che il sistema ha funzionato, che la pena ha avuto un senso sia in termini di maggiore sicurezza per la collettività sia di abbattimento dei costi futuri; se la recidiva è alta il sistema si rivela un fallimento, perché non fa altro che perpetuare le stesse dinamiche e «liberare» persone che continueranno a commettere reati, tornando presto dentro.

Non esistono studi sistematici del fenomeno, ma solo alcune ricerche che hanno preso in considerazione diversi punti di vista, utili comunque a fornire un'idea generale da cui partire per delle analisi più approfondite. Allo stato attuale, sono due le ricerche che indagano altrettanti aspetti riguardanti la recidiva.

Il primo studio, del 2007, è stato eseguito da Fabrizio Leonardi, direttore dell'Osservatorio delle misure alternative presso la direzione generale dell'esecuzione penale esterna del ministero della Giustizia.²

L'indagine è stata effettuata su soggetti che, nel 1998, avevano finito di scontare una condanna in affidamento in prova al servizio sociale (una delle misure alternative al carcere previste dal nostro ordinamento, disciplinata dall'ar-

² L'intera ricerca è consultabile a questo indirizzo: <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/4825.pdf>.

articolo 47 della legge 354 del 1975). Il campione scelto era composto da 11.336 persone e la ricerca mirava a consultare il casellario giudiziale al fine di trovare tracce di condanne successive al 1998 e fino al 2005.

I risultati dello studio evidenziano che tra le persone di cui si è riuscito ad avere notizie tramite la consultazione del casellario centrale (8817) i recidivi sono stati 1677, pari al 19 per cento; se scorriamo gli affidamenti di persone provenienti dalla libertà da quelli che hanno scontato la prima parte della pena in carcere, si scopre che la recidiva per chi non è mai stato rinchiuso in un penitenziario è ancora minore: 16 per cento contro 21 per cento.

Qual è invece il destino di chi sconta la pena interamente in carcere? Lo stesso studio ci dice che quasi sette condannati su dieci (il 68,45 per cento) commettono un nuovo reato dopo avere scontato la pena in carcere.

Ci sono ovviamente differenze tra tipologie di detenuti (chi è affetto da dipendenze rischia di tornare a delinquere più facilmente), tra regioni e aree dell'Italia (da questo studio emerge che al Centro la recidiva è più alta) e tra le varie classi di età (più gli anni aumentano, più la recidiva diminuisce). Si può anche considerare l'argomento che la decisione di affidare un autore di reato ai servizi sociali, anziché mandarlo in prigione, è una scelta fatta proprio in ragione di una maggiore «affidabilità» di quella persona. È innegabile, comunque, l'enorme differenza esistente tra i due dati: lo scarto di 50 punti percentuali è talmente consistente da non poter essere ignorato.

La seconda ricerca prende avvio dall'ultimo provvedimento di indulto. La legge 31 luglio 2006 ha approvato la concessione di esso per i reati commessi fino al 2 maggio 2006, a esclusione di quelli estremamente gravi o che destino particolare allarme sociale. Il beneficio dell'indulto

è revocato per legge se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. L'indulto venne proposto e approvato – e votato dai due terzi del parlamento – per porre rimedio alla grave condizione di sovraffollamento delle carceri: alla fine del 2005 i detenuti erano quasi 60.000, a fronte di una capienza degli istituti di pena di 40.000 posti. Quella del sovraffollamento non è una questione riguardante solo i detenuti e la mancanza per loro di spazi vitali, lavoro e possibilità di svolgere attività durante il giorno, ma incide gravemente anche sul personale che all'interno del carcere opera: agenti di polizia penitenziaria, educatori, psicologi, direttori i quali si trovano, senza incrementi di budget e personale, a far fronte ad accresciute esigenze non avendo gli strumenti per farlo. Sacrosanto, quindi, il provvedimento sotto tutti i punti di vista: oltre ad aver riportato, anche se per poco tempo, il sistema penitenziario al di qua della soglia di legalità, ha contribuito a rendere meno afflittivo il carcere sia per chi ci viveva e doveva scontare la pena sia per chi ci lavorava e doveva garantire un servizio.

Nonostante questo, l'indulto è stato forse uno dei più criticati e ripudiati provvedimenti degli ultimi anni. Mass media ed esponenti politici (gli stessi che il giorno prima avevano votato per la sua approvazione) hanno montato una campagna mediatica fortemente critica, non basata su alcun dato reale, con la conseguenza di far aumentare nell'opinione pubblica la sensazione che esistessero dei «privilegiati» e che la sicurezza di tutti fosse in pericolo: dall'elenco di personaggi illustri che ne avrebbero beneficiato (come Cesare Previti) fino al *leitmotiv* della stragrande maggioranza di giornali e telegiornali che, per mesi, hanno titolato «delinque di nuovo, era uscito per l'indulto». Esiste un motivo raziona-

le – provato, sorretto da basi scientifiche, verificato – che legittimi o almeno spieghi questo accanimento feroce nei confronti del provvedimento di clemenza del 2006? No, non esiste. E Giovanni Torrente, dell'università di Torino, lo ha provato in una ricerca svolta per conto dell'associazione A Buon Diritto.³ Lo studio ha mosso le sue ipotesi iniziali partendo dall'idea che il «panico» percepito dopo l'approvazione dell'indulto non fosse in realtà supportato da dati oggettivi. Per andare alla ricerca di evidenze scientifiche, quindi, Torrente ha condotto un monitoraggio in varie fasi per contare quanti dei beneficiari dell'indulto avessero fatto ritorno in carcere. Le rilevazioni sono state fatte a 6, 17, 26, 35, 38 e 60 mesi e i risultati dicono che: dopo cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza è tornato in carcere il 33,92 per cento dei beneficiari; la recidiva, quindi, è stata poco più della metà di quella registrata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in riferimento a chi sconta interamente la pena in carcere; l'incremento mensile dei recidivi diminuisce con il passare del tempo, confermando che i mesi immediatamente successivi alla scarcerazione sono quelli in cui il rischio di delinquere nuovamente è più alto; gli italiani sono più recidivi degli stranieri (38,11 per cento contro 25,36 per cento); chi ha beneficiato dell'indulto in misura alternativa ha un tasso di recidiva molto inferiore rispetto a chi era detenuto in carcere (21,97 per cento contro 31,15 per cento).

Due diversi studi che, pur nella loro parzialità e incompletezza, affrontano un tema complesso e si pongono una

³ La ricerca completa è consultabile a questo indirizzo: <http://www.abuondiritto.it/it/privazione-della-libert%C3%A0/studi-e-ricerche/212-perch%C3%A9-l-indulto-ha-fatto-bene-al-carcere-e-alla-societ%C3%A0.html>.

domanda: la detenzione in carcere, per come è concepita ed eseguita nel nostro paese, assolve il proprio compito? La pena eseguita in carcere è cioè deterrente, risocializzante, strumento per promuovere maggiore sicurezza collettiva? La risposta è, inequivocabilmente, no.

L'insostenibilità dei costi

Utilizzare l'argomento del costo eccessivo per convincere della necessità di abolire il carcere non è probabilmente un'idea vincente. Per molti «istituti», e quindi strutture, si potrebbe far leva su pure e semplici ragioni di carattere economico per promuovere la loro chiusura: dai centri di identificazione ed espulsione per stranieri privi di permesso di soggiorno fino ai campi rom cosiddetti autorizzati. In realtà, anche se la tentazione di stimolare l'interlocutore poco informato e sensibile «colpendolo» al portafogli è molto forte – «Ma lo sai quanti soldi delle tue tasse vengono spesi per quelli lì?!» –, sappiamo bene quanto questa argomentazione sia del tutto inefficace e risulti il più delle volte superflua a chi l'ascolti (perché la risposta, su per giù, potrebbe essere: «Va be', ma allora questi dove li mettiamo?»).

Nel caso della spesa che affrontiamo per l'organizzazione e la gestione del sistema di esecuzione penale carceraria nel nostro paese, così come negli altri esempi prima citati, la domanda preliminare dovrebbe essere la seguente: a fronte dell'enorme esborso economico, si è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati? Che i risultati attesi siano un maggiore benessere sociale, un'accresciuta sicurezza collettiva o una riduzione dell'illegalità, la spesa pubblica dovrebbe essere commisurata all'obiettivo e gestita con trasparenza e razionalità.

Sono frequenti in Italia scandali in cui pezzi di amministrazione si sono resi complici o responsabili dell'utilizzo non consono di risorse pubbliche. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non è stato da meno, e andando di qualche decennio indietro nel tempo possiamo ricordare, a titolo di esempio, lo scandalo cosiddetto delle «carceri d'oro» degli anni Ottanta, in cui numerosi istituti sono stati costruiti – e molti mai ultimati, lasciandoci a memento delle gigantesche carcasse fantasma disseminate per la penisola – seguendo logiche di tangenti, appalti truccati e intrecci tra politica e criminalità. Dei miliardi mal spesi allora restano le tracce ancora oggi, con istituti umidi, pieni di crepe e infiltrazioni d'acqua, con muri che cascano a pezzi e problemi agli impianti, in cui ogni tentativo di ristrutturazione rappresenta solo un blando palliativo per arginare situazioni di estremo disagio, assolutamente insanabili.

A parte l'evidente rischio di corruzione insito nella gestione di appalti per la realizzazione di grandi opere come le carceri – con l'aggravante che, nel caso degli istituti penitenziari, esiste anche un'esigenza di secretazione per «motivi di sicurezza» –, quello che qui preme maggiormente sottolineare è la suddivisione della spesa per la gestione corrente, quella cioè necessaria al funzionamento di tutta la macchina dell'amministrazione penitenziaria. Negli ultimi anni, essendo il carcere uscito dalla totale zona d'ombra in cui era confinato e diventando, in più occasioni, oggetto di dibattito pubblico e interesse mediatico, si è spesso fatto riferimento a una cifra, che rappresenta il costo medio affrontato dallo Stato per ogni detenuto rinchiuso in un istituto penitenziario: 125 euro al giorno. Facendo un rapido calcolo, e moltiplicando questa cifra per i 62.536 detenuti disseminati nelle 206 carceri italiane al 31 dicembre 2013, per i 365 giorni dell'anno, scopriamo facilmente l'enormità

della spesa che mediamente affrontiamo ogni anno: quasi tre miliardi di euro. Questo costo giornaliero è così ripartito:⁴ 101,69 euro il costo per il personale; 5,93 euro il costo di funzionamento (in cui sono ricompresi i rimborsi per le trasferte e la formazione del personale, la manutenzione ordinaria degli immobili, il noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, le utenze e le spese di riscaldamento degli uffici diversi dagli istituti penitenziari); 9,26 euro il costo del mantenimento (che include i tre pasti giornalieri per cui vengono spesi mediamente 3,80 euro al giorno, mentre il restante è suddiviso tra assistenza, rieducazione e trasporto detenuti); 6,90 euro per gli investimenti e la cifra mancante per debiti pregressi. Quello che salta subito agli occhi a una rapida analisi della ripartizione dei costi è la pochezza delle risorse destinate direttamente ai detenuti.

Per ragioni di spazio non è questa la sede per un'attenta disamina di quanto, e di come, viene speso per il vitto servito ai reclusi, e per quanto ci sarebbe molto da dire riguardo alla qualità, alla quantità e alla gestione degli appalti milionari (e anch'essi secretati), ci limitiamo a rimandare a uno studio realizzato dall'associazione Ristretti Orizzonti di Padova per un approfondimento sul tema.⁵ Sottraendo quindi dalla somma complessiva destinata al mantenimento i 3,80 euro dei pasti, ne rimangono 5,46 per i servizi cosiddetti «trattamentali» (anche se questa cifra include i costi di trasporto, ad esempio da e per i tribunali, e di trasferimento

⁴ Dati del 2013, calcolati sulla popolazione detenuta di quell'anno, che ha registrato una media di 65.889 presenze. Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ufficio statistiche.

⁵ Dossier sugli appalti per il vitto e il sopravvitto nelle carceri italiane, Ristretti Orizzonti, 2011. Consultabile a questo indirizzo: http://www.ristretti.it/commenti/2011/luglio/pdf2/dossier_vitto.pdf.

in altri istituti penitenziari, che possono essere molto alti), dedicati cioè al personale percorso di «reinserimento» nella società che ogni detenuto, da Costituzione, dovrebbe poter intraprendere. Questo dato, da solo, ci appare molto esplicativo della reale situazione in cui i detenuti sono costretti a passare il tempo della loro pena: incredibile penuria di psicologi e psichiatri, scarsissima attenzione alla presa in carico dell'individuo e alla programmazione di un percorso *ad hoc* basato sulla sua storia e le sue esigenze, progettazione di attività praticamente inesistente.

La ripartizione delle risorse

A questo punto, però, ci sembra utile provare ad allargare lo sguardo, e cercare di affrontare la questione da una prospettiva completamente diversa. Prendiamo il bilancio consuntivo dell'amministrazione penitenziaria per il 2013, e la previsione di spesa per il 2014.⁶ Le risorse messe a bilancio e utilizzate nel 2013 ammontano a poco più di tre miliardi di euro ma, a parte la cifra complessiva, è interessante commentare la sua ripartizione. Per quanto riguarda l'allocazione di bilancio, la spesa è così composta: il 66,8 per cento è destinato alla polizia penitenziaria; l'11,9 per cento alle strutture; il 10,4 per cento al personale civile; l'8,5 per cento ai detenuti; il restante 2,5 per cento ad altri costi. Nella previsione del 2014 notiamo che, essendo diminuite le risorse complessivamente disponibili, la quota di spesa per la polizia penitenziaria, pur rimanendo sostanzialmente invariata in termini monetari,

⁶ Questi dati sono disponibili on line, sul sito del ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previousPage=mg_1_29_13_9&contentId=ART1050391.

è cresciuta fino a raggiungere il 70,9 per cento del bilancio dell'amministrazione penitenziaria. Ma quello che a noi qui preme sottolineare è la suddivisione dello stesso bilancio per gruppi di attività: il 65,4 per cento delle risorse viene impiegato per la sicurezza degli istituti penitenziari; il 15,1 per cento per il funzionamento e la manutenzione delle strutture e della strumentazione; il 10,4 per il mantenimento e il trattamento penitenziario dei detenuti;⁷ il 6,7 per cento per la direzione, il supporto, la formazione del personale e altri oneri; e il 2,5 per cento per l'esecuzione penale esterna. Dopo tutte queste cifre, eccoci finalmente arrivati al punto. Che cosa rappresenta quel piccolo spicchio della torta, quello che, con il suo misero 2,5 per cento, viene chiamato attività di «esecuzione penale esterna»? Gli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe) sono presidi territoriali e operativi dell'amministrazione penitenziaria, il cui compito principale riguarda l'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione. Si occupano, cioè, di elaborare e sottoporre alla magistratura i programmi di trattamento da applicare, verificandone al contempo la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure. Strutture, quindi, che non si occupano di carcere, o meglio, strutture che servono a evitare il carcere per alcuni autori di reato o a far uscire detenuti meritevoli dopo che questi hanno scontato una parte della condanna in un istituto penitenziario. Su 45.000 dipendenti a vario titolo dell'amministrazione penitenziaria, solo 1500 sono gli addetti agli Uepe, per 31.000 persone prese in carico

⁷ Secondo l'articolo 1, comma 6 dell'ordinamento penitenziario, «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi».

nel 2014, cui si vanno aggiungendo le prime migliaia di persone il cui processo è stato sospeso per «metterle alla prova» ed eventualmente cancellarne gli addebiti (mentre il comparto di polizia penitenziaria di cui parlavamo prima è stato chiamato a gestire, sempre nello stesso periodo, 54.000 detenuti). Agli Uepe manca tutto: non hanno strutture, ma solo uffici, non hanno automezzi, indispensabili per svolgere la loro funzione di coordinamento sul territorio tra i vari servizi, non hanno benzina, non hanno le risorse indispensabili per fungere da supporto alle famiglie dei detenuti, lavoro questo che dovrebbe essere parte integrante di ogni percorso risocializzante a favore di un recluso. E in tutto il parlare di questi ultimi anni di sovraffollamento, di disumanità e dignità, di interventi necessari per uscire dall'emergenza, quale spazio ha conquistato l'idea che, per risolvere i problemi del carcere, basterebbe semplicemente cominciare a utilizzarlo di meno? Da questa rapida analisi dei bilanci dell'amministrazione penitenziaria, poco o niente. Rileggendo le evidenze sulla recidiva alla luce di questi dati, non sarebbe più utile, sensato e razionale spostare risorse destinate alla sicurezza interna delle carceri verso gli Uepe, per garantire a tutti i cittadini sicurezza, questa volta reale, in termini di minore probabilità di commettere nuovi delitti da parte di chi ha concluso un percorso di misure alternative alla pena carceraria?

Sappiamo che questo è difficile, soprattutto per una certa cultura presente all'interno di molte amministrazioni e di quella penitenziaria nel caso specifico, in cui, per citare una battuta, ci sono più ragionieri che assistenti sociali. Niente contro la stimabilissima professione del contabile, ovviamente, ma è impossibile non notare come questa distribuzione delle risorse faccia pensare alla presa in carico di numeri, piuttosto che di persone.

Che uomini e donne potrà mai restituirci un sistema penitenziario così organizzato, se non persone più arrabbiate, più cattive e meno responsabili?

Ragionare di carcere oggi significa, necessariamente, ragionare di non-carcere, quindi delle sue alternative, e di modelli differenti rispetto alla trattazione – prima di tutto culturale – della criminalità. Solo così, spostando l'attenzione e la progettualità su percorsi e attività che funzionino davvero, potremo sperare di vivere in una società più giusta e sicura per tutti, nessuno escluso.

Invece del carcere

La pena come tortura

Come ha sancito la Corte europea dei diritti dell'uomo – che ha condannato più volte il nostro paese per violazione dell'articolo 3 della relativa Convenzione – le condizioni di degrado e sovraffollamento delle nostre carceri hanno costretto migliaia di detenuti a trattamenti inumani. Oltre alla sentenza Torreggiani del 2013, aveva fatto già scuola anche quella Sulejmanovic del 2009, con cui l'Italia è stata condannata per aver costretto un detenuto a vivere in un carcere talmente sovraffollato da privarlo dello spazio minimo necessario. Quello di Strasburgo è un indirizzo consolidato, volto a riconoscere la sussistenza di una situazione degradante anche come risultato di politiche inadeguate rispetto al dovere delle istituzioni. Parliamo della tutela della dignità, violata ogniqualvolta un individuo viene privato dello spazio vitale minimo o quando si adottano misure vessatorie di inasprimento del regime detentivo, non indispensabili in termini di sicurezza.

Dal versante interno, un importante monito alla riduzione della detenzione (a titolo di pena o di misura cautelare) è stato rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 279/2013, che da un lato ha ritenuto di non

poter ammettere, essa stessa, il rinvio dell'esecuzione della pena qualora essa – per problematiche come il sovraffollamento – debba essere scontata in condizioni umane inaccettabili. Dall'altro lato, la Corte ha però anche sollecitato l'adozione di misure idonee a «impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità», non essendo altrimenti «tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa».

Un avvertimento analogo è stato fatto il 9 ottobre 2013 dall'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio alle Camere in cui, nel qualificare come un «imperativo morale» – oltre che giuridico e politico – la «stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia», ha sottolineato come vi sia in gioco la tutela di «quei livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica». A tal fine, si indicavano delle linee di riforma del sistema sanzionatorio, funzionali a risolvere il problema del sovraffollamento, che toccano alcune delle principali criticità della politica penale degli ultimi anni.

L'esigenza di un'incisiva depenalizzazione; l'introduzione di meccanismi di messa alla prova che evitino il carcere a soggetti meritevoli di assegnazione a un percorso di effettivo reinserimento sociale; la previsione di pene che limitino la libertà personale ma non carcerarie; la riduzione dell'ambito applicativo della custodia cautelare e l'attenuazione degli effetti della recidiva quale condizione che ostacoli l'ammissione a misure alternative alla detenzione sono infatti provvedimenti essenziali non soltanto per ridurre il sovraffollamento ma anche per allineare il nostro sistema penale ai principi costituzionali di uno Stato di diritto.

La situazione attuale

Nonostante le numerose sollecitazioni i risultati per ora sono scarsi. C'è stato giusto l'impegno, da parte del legislatore, a ridurre l'ambito di applicazione delle misure detentive – a titolo cautelare o sanzionatorio – per contenere, seppure in minima parte, il sovraffollamento nei nostri penitenziari.

Nonostante la detenzione in carcere debba essere residuale, a causa di alcuni recenti provvedimenti, essa rappresenta, invece, lo strumento principale a cui si ricorre, relegando le altre misure cautelari personali (i domiciliari, l'obbligo di presentazione alla polizia, il divieto di espatrio, il divieto o obbligo di dimora, l'allontanamento dalla casa familiare) a un ambito assai marginale.

Quanto alle sanzioni, invece, le pene principali restano il carcere, appunto, e la multa, con una netta prevalenza del primo sulla seconda.

Il governo ha fatto incredibilmente decadere, senza esercitarlo, il potere delegato dalla legge 67/2014 per l'introduzione, anche in Italia, di pene detentive non carcerarie (previste finora solo per i reati di competenza del giudice di pace) e per l'estensione del lavoro di pubblica utilità: decisamente marginale, a differenza che in altri paesi, in quanto limitato alla giustizia di pace; agli illeciti stradali; in materia di stupefacenti o in caso di prescrizioni imposte al condannato a pena sospesa o in prova, così come al detenuto ammesso al lavoro esterno.

In Italia, sanzioni non carcerarie sono possibili – a condizioni assai limitate e in base a presupposti alquanto stringenti – esclusivamente in sostituzione di pene detentive brevi o come misura alternativa. Queste ultime comprendono la semilibertà (possibilità di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività utili al reinserimento

sociale, limitatamente a pene non superiori a sei mesi o dopo l'espiazione di metà della pena; vent'anni per l'ergastolo); l'affidamento in prova al servizio sociale (limitatamente a pene non superiori a tre anni, quattro per pene residue e previa osservazione della personalità); la detenzione domiciliare, applicabile (oltre che a soggetti meritevoli di particolare tutela come madri di prole infradecenne, ultrasettantenni o minori di ventun anni, persone in condizioni di salute gravi) in alternativa a pene detentive, anche residue, non superiori a due anni. Per incentivare il ricorso a queste misure, con la legge Simeone-Saraceni (165/1998) si è prevista la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive fino a tre anni ma l'ostacolo maggiore alla loro applicazione deriva dal divieto di concessione ai condannati per particolari reati.

Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi (irrogate direttamente dal giudice in sede di condanna) mirano a evitare il carcere a coloro che vi dovrebbero restare per un lasso di tempo così ristretto da non consentire percorsi riabilitativi e comunque in assenza di particolare pericolosità sociale. Si tratta della libertà controllata (per pene fino a un anno, in cui il condannato non può allontanarsi dal comune di residenza e deve presentarsi ogni giorno all'ufficio dei carabinieri); della semidetenzione (per pene fino a due anni, in cui il condannato trascorre almeno dieci ore al giorno negli istituti) e dell'espulsione dello straniero.

Vi sono poi altri istituti volti a favorire il reinserimento sociale, quali la liberazione condizionale (concessa al detenuto che abbia tenuto un comportamento tale da garantire il suo ravvedimento dopo che abbia scontato buona parte della sua pena) e la liberazione anticipata (che comporta la detrazione di 45 giorni da scontare per ogni singolo semestre, nei confronti di quanti abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione).

In Italia persino le madri di bimbi d'età inferiore ai dieci anni devono scontare la pena o la misura cautelare in carcere (con i loro figli) qualora se ne ravvisi la pericolosità sociale (spesso desunta esclusivamente dai precedenti penali e non dalla valutazione sul reale rischio di recidiva). Pericolosità che esclude non solo la concessione dei domiciliari ma anche l'assegnazione ad apposite strutture esterne quali le case-famiglia protette e gli istituti a custodia attenuata (previsti dalla legge 62/11 e non ancora presenti in misura sufficiente sul territorio), dotati di sistemi di sicurezza non riconoscibili da parte dei bambini e con modelli di gestione della vita più «familiari».

Qualche timido passo avanti

La centralità «tolemaica» del carcere è stata, negli ultimi anni, in minima parte attenuata, contraddicendo in certa misura l'indirizzo di politica penale espansivo prevalso soprattutto durante i governi di centrodestra. Probabilmente, più che dell'adesione a una soluzione alternativa, si tratta di interventi (peraltro limitati e privi dell'organicità delle riforme di sistema) strettamente funzionali a ridurre, congiunturalmente, il sovraffollamento penitenziario, in adempimento delle prescrizioni imposte dalla Corte Edu.

Importanti in tal senso sono i decreti legge 211/2011, 78/2013 e 146/2013,¹ con i quali si è in parte ridotto l'ambito applicativo delle misure cautelari a fronte di una moderata apertura a quelle alternative alla detenzione.

¹ Quest'ultimo, inoltre, ha previsto la giurisdizionalizzazione del reclamo e l'istituzione, presso il ministero della Giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Sono stati introdotti, in particolare: la riduzione della custodia cautelare; l'ampliamento dei casi di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione; la stabilizzazione dei domiciliari per fine pena; l'ampliamento dei casi di affidamento al servizio sociale anche per pene residue di quattro anni e l'introduzione della liberazione anticipata «speciale» – ossia di uno scomputo, dal totale della pena ancora da scontare, di ulteriori trenta giorni per semestre, a chi già fruisse o avesse fruito della liberazione anticipata –, nonché la riduzione delle sanzioni per gli illeciti minori correlati agli stupefacenti.²

Un'ulteriore limitazione del ricorso alla custodia cautelare è stata introdotta dal decreto legge 92/2014, che ne ha vietato l'applicabilità qualora il giudice ritenga che la pena detentiva non sarà superiore a tre anni, salvo si proceda per reati di particolare gravità.

Nella stessa direzione c'è anche una proposta di legge, in quarta lettura al Senato quando questo libro va in stampa, che mira a ridurre ulteriormente la custodia cautelare, limitando quella obbligatoria ai soli delitti associativi di natura sovversiva, terroristica o mafiosa e ammettendo per la restante fascia di criminalità organizzata misure cautelari anche diverse se adeguate alle esigenze di sicurezza. Per accen-

² Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 146/2013, a proposito della modifica apportata alla disciplina del piccolo spaccio, si legge infatti che essa «potrà contribuire a ridurre in maniera significativa il numero dei detenuti presenti nei nostri istituti penitenziari considerato che, alla data del 26 luglio 2013 su 23.683 detenuti imputati ben 8486 erano ristretti per violazione della legge sugli stupefacenti e che, su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati».

tuare la residualità della custodia in carcere, se ne prevede il ricorso solo quando le altre misure non possano soddisfare le esigenze cautelari, che non possono comunque desumersi esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

Il giudice, inoltre, potrà applicare in modo congiunto più di una misura coercitiva o interdittiva, così da non ricorrere esclusivamente al carcere. Viene eliminata, poi, la revoca dei domiciliari, in favore della reclusione, in caso di trasgressione lieve del divieto di allontanamento dalla propria abitazione. Si attenua anche la preclusione assoluta agli arresti domiciliari per il condannato che ha tentato di evadere nei cinque anni precedenti.

La legge n. 67/2014 – sempre con finalità di ridurre il numero dei detenuti – ha poi delegato il governo (oltre che a depenalizzare alcuni illeciti) a disciplinare pene detentive non carcerarie da scontare presso il domicilio quali pene principali; a estendere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, nonché a prevedere la non punibilità di alcuni reati la cui sanzione sia inferiore a cinque anni di reclusione. Purtroppo però, come abbiamo detto, il governo non ha agito entro i termini stabiliti, lasciando decadere il tutto.

Inoltre, è stato introdotto – per i reati puniti con la detenzione non superiore a quattro anni o nei casi di citazione diretta a giudizio – l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (maggiorenne), tenuto alla prestazione di condotte riparatorie (dunque particolarmente efficaci in termini rieducativi), il cui positivo adempimento determina l'estinzione del reato.

Tali provvedimenti, tra l'altro, hanno indotto il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, a giugno scorso, a valutare positivamente gli interventi del governo italiano per la riduzione del sovraffollamento penitenziario, ai fini dell'esecuzione della sentenza Torreggiani.

Ma l'intollerabilità del carcere in Italia, oggi, è ormai riconosciuta e sancita dalla stessa legge, che sembra averne preso atto quasi come fosse una condizione inevitabile. Significativo, in tal senso, che il decreto legge 92/2014 abbia introdotto il risarcimento in favore di detenuti e internati risultati vittime di trattamenti inumani o degradanti, riconoscendo loro lo scomputo dalla pena residua: un giorno per ogni dieci di subita violazione,³ oppure (quando non possa darsi luogo allo scomputo o la violazione si sia protratta per meno di 15 giorni) il versamento di 8 euro per ogni giorno di violazione. A prescindere dalle proporzioni del ragguglio (un giorno di libertà a fronte di dieci di tortura) e dall'entità della somma da liquidarsi (la dignità violata «vale» 8 euro?), si tratta di una (nemmeno troppo implicita) ammissione dell'inaccettabilità della pena scontata dalla maggior parte dei detenuti in Italia, che conferma ulteriormente la necessità del superamento del carcere, quale istituzione, strutturalmente e non solo congiunturalmente, incompatibile con la dignità umana.

Le alternative nel mondo

Nonostante la sua intollerabilità, il carcere è ancora oggi l'istituzione principale del sistema penale, non solo in Italia. Ma non in tutti gli ordinamenti la reclusione ha l'indiscussa centralità che ha da noi. Si pensi, ad esempio, che se in Italia l'82,6 per cento dei condannati sconta la pena in

³ Si tratta di un rimedio che la Corte Edu ha già preso favorevolmente in considerazione, trattando un caso omologo di sovraffollamento carcerario, in una recente pronuncia (sentenza Ananyev contro la Russia del 10 gennaio 2012).

carcere, in Francia e Gran Bretagna la percentuale scende al 24 per cento e che uno degli indici di recidiva più basso d'Europa (30-40 per cento nei primi tre anni) è ottenuto in Svezia, soprattutto attraverso il lavoro all'esterno e con pene non carcerarie. In Gran Bretagna e in alcuni Stati americani le attività rieducative sono state recentemente valorizzate addirittura attraverso i *social impact bond*, ovvero progetti d'investimento sociale basati sulla raccolta di fondi privati per programmi di reinserimento sociolavorativo dei detenuti, con una remunerazione del capitale di rischio proporzionale al perseguimento del fine del reinserimento sociale (ne è derivata una riduzione del rischio di recidiva del 7,5 per cento).

Insomma, negli altri ordinamenti vi è un ampio ricorso alle pene non detentive, dimostratesi molto più utili nella prevenzione della recidiva e nel reinserimento sociale. In questo senso si muove anche l'Unione europea, che sin dalla decisione quadro 2008/947/Gai ha sollecitato un'ampia applicazione delle misure alternative alla detenzione e dei vari istituti volti a consentire il differimento dell'esecuzione della pena, al fine di verificare le possibilità di reinserimento sociale dei condannati. Le misure non carcerarie sono valorizzate anche dal Consiglio d'Europa, che sin dalla Raccomandazione 16/1992 ha auspicato l'ampliamento del novero delle misure alternative negli Stati membri, tra le quali anche le *community sanctions*, che «mantengono il reo nella società con l'imposizione di alcuni obblighi e condizioni» secondo un indirizzo poi ripreso, con riferimento alla liberazione condizionale e all'affidamento in prova, dalla Raccomandazione 22/2003.

Una più ampia applicazione delle misure non carcerarie, dal contenuto prescrittivo, interdittivo e risarcitorio (e la loro introduzione, se ancora non previste dalla legislazione

di riferimento, come nel caso delle pene principali diverse da detenzione e multa), potrebbe dunque servire, almeno in una prima fase, per ridurre l'incidenza della reclusione. Successivamente, queste diverse sanzioni dovrebbero sostituire del tutto il carcere, consentendone l'abolizione e rafforzando il contenuto rieducativo della pena. Sin dalla sentenza 313/1990, infatti, la Consulta ha chiarito come le istanze di risocializzazione non siano limitate alla sola fase esecutiva della pena detentiva ma debbano, invece, ispirare anche la scelta della sanzione, potendo attingere a un ventaglio ampio di misure, privilegiando quelle da scontare in libertà.

Le semidetenzioni

Vi sono delle sanzioni caratterizzate dalla privazione temporanea della libertà personale, limitata a determinati periodi, che permette dunque al condannato di non essere del tutto escluso dalla realtà esterna e dalla vita abituale. A questa categoria appartengono la semidetenzione (che comporta l'obbligo di trascorrere le ore serali e notturne all'interno dell'istituto) e l'arresto saltuario (come gli arresti del fine settimana o dei giorni festivi). Sul modello francese e belga, la semidetenzione è stata introdotta in Italia dalla legge 689/1981, quale sanzione sostitutiva di pene detentive brevi, dunque irrogabile direttamente dal giudice, per evitare al condannato l'esperienza traumatica e spesso persino criminogena del carcere, per un periodo talmente breve da non consentire neppure l'avvio di un percorso realmente rieducativo. Questa non va confusa con la semilibertà (non molto diversa dalla semidetenzione in quanto parimenti fondata su un regime detentivo solo parziale) che invece è una misura alternativa concessa dal magistrato di sorveglianza.

Gli arresti del week end sono stati introdotti prima in Belgio (a titolo di frazionamento delle pene detentive brevi) e poi in Spagna, Grecia, Portogallo e Gran Bretagna (*intermediate custody*), come privazione della libertà dalle ore 14 del sabato (in alcuni casi dalle 19 del venerdì) alle 6 del lunedì successivo. Il programma esecutivo dev'essere disposto dall'autorità giudiziaria su parere del direttore del carcere e accettato dal condannato. Anche questa misura è prevista per le pene detentive brevi o per residui di pena inferiori all'anno, ove non vi sia una particolare pericolosità del condannato. Gli arresti del week end hanno il pregio di consentire al detenuto di mantenere, almeno nei giorni restanti, un sia pur minimo legame con il mondo esterno e la propria vita (anche familiare e lavorativa), attenuando così l'effetto devastante del carcere.

La pena a casa e la libertà in prova

La pena a casa è una misura a cui negli altri ordinamenti si fa ampio ricorso, a titolo di pena principale, sostitutiva o alternativa al carcere, con o senza sorveglianza elettronica ed eventualmente anche con l'autorizzazione a svolgere attività lavorative extradomiciliari (come nell'*house probation* inglese, in Svezia, Finlandia, Olanda e Francia). In Italia un suo più ampio utilizzo (anche al di fuori dell'ambito della giustizia di pace) si avrà con l'attuazione della legge 67/2014, che la qualifica come sanzione principale (e non alternativa) applicabile automaticamente nei casi in cui la pena prevista non superi i tre anni e, a discrezione del giudice, per quelle fino a cinque anni.

La libertà in prova, invece, prevede la sostituzione totale o parziale della condanna, subordinata all'esito favorevole

di un periodo, come dice il nome stesso, di prova. I modelli sono essenzialmente tre: rinuncia all'esercizio dell'azione penale (e dunque anche all'accertamento della responsabilità) condizionata al buon esito del *probation* (diffusa in Norvegia, Finlandia e Belgio, nel distretto di Gand); sospensione condizionata della pronuncia di condanna, dunque con affidamento successivo all'accertamento della responsabilità ma precedente all'irrogazione della pena (così in Gran Bretagna con il *probation order*, Svezia, Belgio). Si tratta di una misura attuabile solo nei sistemi dualistici, fondati cioè sulla distinzione tra fase dell'accertamento della responsabilità e verdetto di irrogazione della pena. Il terzo modello è la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (praticata in Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Germania, Italia, Spagna, Olanda, Gran Bretagna con la *suspended sentence*), disposta dal giudice dopo la pronuncia di condanna. Tali misure si distinguono da quelle fondate su di un potere essenzialmente indulgenziale, privo però di finalità risocializzanti. E si differenziano anche dalle forme di liberazione condizionata (anche assistita, come nel *parole* o nel *conditional release* inglesi, greci e austriaci) in cui la pena detentiva è sospesa solo nell'ultima fase della sua esecuzione, pur potendo le prescrizioni imposte dal giudice avere lo stesso contenuto. Vi sono anche istituti intermedi, come quello danese, in cui il giudice può disporre che una parte della pena sia espiata subito e il residuo venga sospeso. Affine è anche la condanna condizionata con «sorveglianza protettiva» prevista dall'ordinamento croato, che assicura il controllo del condannato pur senza privarlo del tutto della libertà e che è revocabile nel caso in cui si commettano nuovi reati.

I vari tipi di *probation* si differenziano a seconda che siano configurati come meri sostitutivi della pena (secon-

do la tipologia più frequente) o come autonome sanzioni principali (Inghilterra, Svezia, Polonia, Svizzera, Portogallo e Germania), mentre intermedi tra i due sono il *sursis avec mise à l'épreuve* francese e il *sursis probatoire* belga.

In ogni caso, caratteristica comune è la subordinazione della sospensione all'adempimento, da parte del reo, di alcune prescrizioni comportamentali (a seconda degli istituti, previste dalla legge o rimesse alla valutazione discrezionale del giudice), parallele al generico obbligo di non commettere ulteriori reati. Queste prescrizioni possono avere contenuto interdittivo (divieto di frequentare determinati luoghi, di espatriare, eccetera) e prescrittivo, quali ad esempio l'obbligo di imparare un mestiere (Belgio, Olanda), di risarcire il danno (Belgio, Svizzera, Germania, Gran Bretagna, con i *compensation orders*), di svolgere un lavoro di pubblica utilità (Germania, Grecia, Austria), di sottoporsi a cure (il *contract care* svedese). La durata del *probation* è generalmente compresa tra uno e tre anni e può eseguirsi anche presso lo stesso domicilio del condannato, con o senza sorveglianza elettronica (*curfew*).

L'inadempimento delle prescrizioni impartite o la commissione di un nuovo reato determinano la revoca della sospensione: obbligatoriamente o, come in Francia, Svezia e Svizzera, a seguito dell'inosservanza di altre misure impartite (avvertimento formale, proroga del termine di adempimento delle prescrizioni originarie o modifica delle stesse). Nei sistemi in cui la sospensione ha natura di autonoma sanzione, la revoca non determina la reviviscenza della pena principale sospesa, ma legittima l'irrogazione di sanzioni diverse. I sistemi nei quali il volontariato svolge un ruolo determinante nella vigilanza sull'adempimento delle prescrizioni, a fianco del personale amministrativo (Francia), si distinguono da quelli nei quali, invece, tale funzione è

riservata a personale specializzato (Gran Bretagna) o a forme di controllo collettivo (Germania, relativamente alle «misure per il reinserimento sociale»). Soprattutto in quest'ultimo ordinamento, gli istituti sospensivi della pena detentiva a contenuto probatorio e prescrittivo sono particolarmente variegati: dalla condanna condizionale (*Die bedingte Verurteilung*) all'ammonimento (*Verwarnung*); dalla rinuncia dell'esecuzione della pena (*Aussetzung des Strafausspruchs*) al rilascio con sorveglianza (*Strafaussetzung zur Bewährung*) al rilascio condizionale (*Aussetzung des Strafrestes*).

Negli Usa e in Canada si fa ampio ricorso al *probation* e al *parole*. Il primo si articola nella sospensione della condanna e dell'esecuzione (a sua volta integrale o parziale); comporta l'imposizione di prescrizioni diversificate, con l'attribuzione a organi amministrativi dei compiti di ispezione e controllo, salvo l'attribuzione al giudice del potere di revoca. Il *parole* equivale alla nostra liberazione condizionale, lo può concedere l'ufficio amministrativo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena o del diverso periodo stabilito in sentenza ed è revocabile in caso di violazione delle prescrizioni o di commissione di altro reato. La concessione del *parole* è decisa in base ad alcuni parametri fondamentali quali, in particolare, la gravità del reato e il rischio di recidiva.

L'inserimento lavorativo

Anche al di fuori dell'imposizione di prestazioni lavorative quale misura sostitutiva di pene pecuniarie inesigibili (introdotta per la prima volta in Francia nel 1859, e tuttora vigente anche in Germania e Islanda), alcuni ordinamenti configurano le prescrizioni lavorative (con il consenso del condannato) come sanzione autonoma o come possibile

contenuto degli adempimenti imposti in sede di sospensione condizionata della pena con affidamento in prova. In Francia e in Belgio è ampio il ricorso al *sursis* con prescrizione dello svolgimento di *travail d'intérêt général*, applicabile in sostituzione di pene detentive fino a cinque anni non ostandovi la recidiva e con il controllo sia del servizio sociale sia delle forze dell'ordine.

Nel 1974, la Repubblica federale tedesca aveva già previsto un tipo di *probation* precedente alla sentenza, con il quale il pubblico ministero, con l'assenso del tribunale, poteva astenersi dall'esercizio dell'azione penale purché non sussistesse un interesse pubblico al perseguimento del reato, impartendo all'imputato consenziente una serie di prescrizioni (in primo luogo di tipo lavorativo) il cui adempimento avrebbe determinato l'improcedibilità.

Tra il 1972 e il 1973 in Gran Bretagna fu invece istituito il *community service* (*community punishment order*), come sanzione applicabile a maggiorenni consenzienti, in sostituzione di pene detentive, da eseguirsi con l'intervento del *probation service* nella forma di attività assistenziali, di tutela del patrimonio naturale e artistico, pena la conversione in altra misura. Il *community service* è una tipologia della più ampia categoria delle *community sanctions*, articolate in *community rehabilitation order* (a contenuto riabilitativo), *curfew order* (permanenza domiciliare), *attendance centre order*, *supervision* ed *exclusion order* (di carattere essenzialmente inibitorio), *drug treatment* e *action plan order* (a contenuto terapeutico e trattamentale). Esse sono applicabili anche in alternativa alla custodia cautelare. In Danimarca il *community service order* costituisce, dal 1992, la pena principale (dunque applicata dal giudice direttamente in sentenza e non a titolo sostitutivo di altre sanzioni, e così anche in Finlandia). In Spagna è espressamente previsto

che le prescrizioni imposte con il *community service order* «rispettino la dignità del condannato». In Olanda, poi, la *task penalty* può anche comprendere un *training* o *combination order*, ossia specifici obblighi formativi funzionali all'apprendimento di una professione, utile al reinserimento sociale. In ragione della loro efficacia, tali misure si sono diffuse in diversi ordinamenti, anche come espressione di processi di «rifeudalizzazione dei rapporti sociali»,⁴ che rendono possibile la partecipazione della comunità alla ricomposizione del conflitto e alla gestione del controllo e del reinserimento sociale del condannato.

Le prestazioni patrimoniali

A questa categoria possono ricondursi pene pecuniarie, provvedimenti ablativi (confisca dei proventi del reato) o prescrizioni riparative (obbligo di riduzione in pristino, risarcimento). Le prime sono configurate, a seconda degli ordinamenti, come pene principali o sostitutive di pene detentive brevi, secondo il sistema dei tassi giornalieri, che ragguagliano la sanzione in base alla gravità del fatto e alle condizioni economiche del condannato (inizialmente previste in Svezia e Austria, poi estese a Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Spagna). In alcuni ordinamenti, quale quello tedesco, greco e danese, l'ambito di applicazione della pena pecuniaria in funzione sostitutiva è talmente ampio da legittimare l'esecuzione della sanzione detentiva solo rispetto

⁴ M. Pavarini, *Lucha contro la criminalidad organizada y «negociación» de la pena*, in *Nada personal. Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia*, a cura di Virgolini-Slokar, Depalma, Buenos Aires 2001, pp. 17-36.

a condannati socialmente pericolosi. In Olanda la multa può anche applicarsi a condannati all'ergastolo. Molto ampia è la categoria delle misure patrimoniali previste dall'ordinamento inglese, che include, oltre alla sanzione pecuniaria in senso stretto (*fine*), misure patrimoniali di carattere risarcitorio, ablativo e «riparativo» quali il *compensation order*, il *restitution order*, la *deprivation of property*. L'idoneità di tali misure (soprattutto se di carattere risarcitorio) a soddisfare, almeno in parte, le ragioni della vittima aveva indotto un esponente di spicco della scuola positiva, quale Roberto Garofalo, a individuare in esse, già nel XIX secolo, il miglior «antidoto al desiderio di vendetta» della persona offesa.

Le misure interdittive e la giustizia riparativa

Le misure interdittive impediscono di svolgere funzioni, professioni o attività connesse al reato per cui si è stati condannati. In Italia sono configurate come pene accessorie mentre in altri ordinamenti sono previste anche come sanzioni principali o sostitutive di pene detentive brevi. Particolarmente importante la «limitazione della libertà personale», prevista dal codice polacco come pena principale o alternativa perché coniuga misure interdittive e prescrittive, che comprendono il risarcimento del danno, le pubbliche scuse alla vittima e le prestazioni di pubblica utilità. Inoltre, in caso di continuazione di precedenti attività lavorative sono previste ritenute del 10-25 per cento dello stipendio per la realizzazione di fini socialmente rilevanti.

Altra cosa è la giustizia riparativa. Si sta progressivamente diffondendo, anche in materia penale, il ricorso alla mediazione o a istituti di *restorative justice*, capaci di risarcire la vittima o comunque – nel caso di «reati senza

vittima» o plurioffensivi – di reintegrare il bene giuridico leso dal reato con una sorta di risarcimento indiretto alla collettività, prescritto dal giudice quale condizione per la sospensione dell'esecuzione di una pena di specie diversa, generalmente detentiva.

La mediazione penale mira a un «concordato tra l'autore e la vittima» (come viene chiamato negli ordinamenti austriaco e tedesco: *Täter-Opfer-Ausgleich*), soddisfacente per la persona offesa e tale da dimostrare l'avviato percorso rieducativo dell'autore. In virtù della sua efficacia nel prevenire la recidiva e della sua idoneità a soddisfare le ragioni della vittima, questo istituto si è progressivamente esteso oltre l'originario ambito dei reati bagatellari (prevalentemente contro il patrimonio) e del procedimento minorile, fino a essere previsto, ad esempio in Germania, Belgio, Lussemburgo, Austria, Olanda e Francia, quale causa generale di estinzione del reato. In particolare, secondo il codice tedesco, il pubblico ministero può prescindere provvisoriamente dal prosieguo dell'azione penale qualora l'indagato ripari il danno causato o si adoperi concretamente per raggiungere un accordo con la vittima. Il buon esito – o anche solo il serio tentativo – della mediazione può essere poi preso in considerazione dal giudice ai fini della commisurazione della pena o, per i reati puniti con la multa o la reclusione fino a un anno, al fine di astenersi dalla condanna.

Si tratta di un modello apprezzato anche in sede europea, soprattutto per la sua idoneità a tutelare, sia pur in parte, le esigenze della vittima.⁵

⁵ Cfr. già la decisione quadro 2001/220/Gai e ora la direttiva 2012/29/Ue, sulla tutela della vittima nel processo penale, nonché, per quanto concerne il Consiglio d'Europa, l'apposita Raccomandazione del 1999.

In Italia i soli istituti in minima parte riconducibili al paradigma conciliativo – oltre alla neointrodotta messa alla prova per gli adulti – sono la giustizia di pace e il procedimento minorile. Con riferimento al primo, si tratta dell'estinzione del reato, previa audizione delle parti e dell'eventuale persona offesa, qualora l'imputato dimostri di avere riparato il danno derivante dal reato, mediante le restituzioni e il risarcimento, e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice può inoltre disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, su istanza dell'imputato e con eventuali prescrizioni, al fine di consentire al reo, che dimostri di non aver potuto provvedervi in precedenza, di realizzare l'attività risarcitoria e riparativa.

Nel procedimento minorile invece, pur non potendo la persona offesa costituirsi parte civile, la mediazione con l'imputato consiste nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità. Inoltre, un'ipotesi di mediazione con la persona offesa è prevista in relazione alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, dal momento che il giudice può impartirgli prescrizioni riparatorie, promuovendo la conciliazione con la vittima.

Qualcosa di meglio del carcere (e della pena)

Questa descrizione dimostra come, negli altri ordinamenti, la categoria delle sanzioni non detentive (applicate quali pene principali autonome, sostitutive della reclusione o a essa alternative) sia notevolmente più ampia che da noi e abbia un ambito di applicazione decisamente più esteso (nella media europea, pari a circa dieci volte quello delle alternative in Italia).

È una condizione indubbiamente paradossale, soprattutto alla luce del sovraffollamento delle nostre carceri, che in altri paesi ha portato a misure ben più incisive. Negli Usa, ad esempio, nel 2012 la Corte suprema ha ordinato allo Stato della California di liberare 46.000 detenuti per portare il tasso di sovraffollamento pari a un terzo circa della capienza regolamentare. In Germania, nello stesso anno, la Corte costituzionale ha legittimato le liste «d'attesa penitenziarie», che impediscono l'esecuzione della pena in condizioni di sovraffollamento tali da violare la dignità che, ribadisce la Corte, non può essere subordinata alle esigenze di prevenzione generale. Lo stesso principio è alla base dell'istituto della riduzione della pena come rimedio compensatorio dell'eccessiva durata del procedimento: anche in tal caso, infatti, ciò che viene ritenuto intollerabile è la strumentalizzazione del singolo e la violazione della sua dignità per la tutela di interessi collettivi o, peggio, per le disfunzioni del sistema giudiziario. Affermazione, questa, tanto più importante ove si consideri che troppo spesso il prolungarsi dei tempi per l'accertamento giudiziale della colpevolezza determina l'ulteriore durata della custodia cautelare di soggetti non di rado dichiarati, dopo anni, persino innocenti.

Ovviamente non si tratta, neppure in questo caso, della soluzione ideale che dovrebbe invece comprendere il superamento del carcere e la sua sostituzione con misure meno degradanti e al contempo più utili per il condannato e per la società. Le liste di attesa penitenziarie hanno il pregio di affermare la supremazia della dignità della persona sulle esigenze di difesa sociale, valorizzando l'efficacia di sanzioni diverse dal carcere ma anche dalla pena in senso tradizionale: sanzioni civili; risarcimento indiretto nei confronti della collettività e la mediazione e la giustizia riparativa. Che è

certamente parte di quel «qualcosa di meglio del diritto penale» già auspicato da Gustav Radbruch, su cui si deve oggi scommettere per abolire il carcere e rendere minimo il ricorso al diritto penale.

La riduzione del diritto penale

Non ci stancheremo di ripetere: il carcere è un'istituzione insostenibile sotto il profilo giuridico e politico, sociale e finanziario. Deve essere quindi abolito e sostituito da altre misure, capaci di soddisfare tanto la domanda di giustizia dei cittadini quanto il diritto del condannato al pieno reinserimento sociale al termine della pena, che è esattamente quanto il carcere – non solo per cause contingenti – impedisce.

Siamo però consapevoli delle resistenze e vischiosità che questa riforma (una vera e propria rivoluzione culturale, giuridica e politica!) incontrerà, soprattutto se non verrà preceduta da una serie di modifiche che, quantomeno, riducano l'ambito di applicazione del carcere sostituendolo con misure limitative della libertà personale (extramurarie) solo nei casi più gravi e, per il resto, con sanzioni di natura interdittiva, patrimoniale o riparatoria. Ovviamente, nessuna decarcerizzazione potrà essere mai realmente efficace in assenza di un'ampia depenalizzazione, che assegni rilevanza penale soltanto a condotte caratterizzate da reale offensività verso i terzi e idonee a pregiudicare beni giuridici meritevoli di una tutela rafforzata perché particolarmente rilevanti nella gerarchia costituzionale.

La decarcerizzazione e la depenalizzazione sono, del resto, sia pure con ampiezza diversa secondo i casi, le componenti comuni a pressoché tutti i progetti di riforma elaborati dalle

commissioni ministeriali di volta in volta istituite nelle ultime cinque legislature (rilevanti in particolare quelli redatti dalle commissioni presiedute rispettivamente da Giuliano Pisapia, Antonio Fiorella, Glauco Giostra e Francesco Palazzo, nell'ultimo decennio). È infatti ormai maturato tra gli addetti ai lavori un consenso diffuso attorno all'esigenza di concentrare sui reati più gravi le ingenti risorse (finanziarie e umane) necessarie per il processo e l'esecuzione penale, riservando solo ai loro autori la pena detentiva.

E questo per una serie di ragioni, che attengono all'efficienza della risposta sanzionatoria, alla credibilità complessiva dell'ordinamento, al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, siano essi vittime, presunti autori di reato o condannati in via definitiva.

Il primo ma indispensabile passo da fare è dunque verso la riduzione del diritto penale. Un diritto penale minimo nella sua sfera di intervento, nella sua effettiva attivazione, nelle sue previsioni punitive. Questo primo passo è essenziale per ridare credibilità al sistema penale nel suo insieme e, quindi, consentire l'abolizione dell'istituto che più di ogni altro lo delegittima, ovvero il carcere, per come è e per come non può non essere.

L'ineffettività del diritto penale in molti ambiti oggi dipende, principalmente, dall'assenza di rimedi sanzionatori diversi dal carcere dotati di reale efficacia deterrente e da comminatorie di pena talmente sproporzionate da risultare poi, di fatto, soltanto simboliche. La maggiore efficacia delle pene non detentive consiste, invece, nella loro idoneità ad annullare i vantaggi derivanti dal reato, con particolare riguardo al settore dei delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio o comunque dei reati sostenuti da finalità di lucro. È del resto importante riflettere sulle caratteristiche essenziali delle pene non detentive, fondate

non sull'espulsione del condannato dal contesto sociale, ma sul suo allontanamento dalle attività correlate al reato (come per le sanzioni interdittive) o sull'introiezione, da parte sua, di comportamenti diversi, anche attraverso condotte riparatorie (per la collettività o la sola vittima). Per questa loro caratteristica, tali sanzioni consentono (certamente più e meglio del carcere) di attuare quel reinserimento sociale del condannato attraverso una sua responsabilizzazione, cui, secondo l'articolo 27, comma 3 della Costituzione, devono tendere le pene. Tale maggiore efficacia delle pene non detentive consente, del resto, di minimizzare il rischio di recidiva, con effetti positivi non solo per la sicurezza dei cittadini ma anche per la tenuta complessiva dell'ordinamento, in quanto – come si osserva nella Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale presieduta da Pisapia (2006-2008) – «nulla come l'avvenuto recupero del condannato rafforza l'autorevolezza dei precetti penali».

Pertanto, secondo questo programma minimo di avvicinamento all'abolizione del carcere, le pene non detentive dovrebbero rappresentare la soluzione da preferire in linea generale, riservando il carcere ai soli reati non punibili altrimenti, commessi da soggetti la cui pericolosità sociale ne giustifichi una detenzione temporanea. Anche se riservata a questi limitati casi, la pena detentiva dovrebbe comunque essere profondamente riformata nei contenuti e nelle modalità di esecuzione. Altrettanto (e anzi, ancor più) residuale dovrebbe essere effettivamente la custodia cautelare in carcere.

Decalogo per l'abolizione immediata del carcere

Proponiamo di seguito un programma minimo di modifiche al sistema penale e penitenziario da approvare subito, quale presupposto necessario per l'abolizione del carcere e non certo come termine finale del percorso riformatore da noi auspicato.

Il diritto penale come extrema ratio

Il pesce puzza dalla testa, e se non si mette fine all'abuso del diritto penale non si riuscirà mai a ridurre e tantomeno ad abolire il carcere. In Italia esistono circa 35.000 fattispecie penali: un numero spropositato che comporta una corsa al rialzo nella scelta della galera come sanzione. Per questo è necessaria un'ampia riduzione del diritto in materia. Bisogna prevedere una depenalizzazione generale, che sostituisca la sanzione penale con quella amministrativa o civile rispetto a reati in cui non ci sia una particolare pericolosità dell'autore e per il contrasto dei quali l'alternativa al diritto penale possa ritenersi sufficientemente dissuasiva.

I criteri guida devono dunque essere quelli della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto; della sussidiarietà (ricorso alla sanzione meno afflittiva per

garantire il grado di tutela adeguato) e della incongruenza della sanzione penale per fattispecie che una amministrativa può comunque contrastare con efficacia. Anzi, con efficacia a volte addirittura maggiore considerando che all'illecito amministrativo non si applicano gli istituti sospensivi, sostitutivi o alternativi alla pena e si ammette invece la responsabilità solidale. La depenalizzazione qui suggerita dovrebbe poi essere «compensata» dal rafforzamento della responsabilità delle persone giuridiche, dimostratasi particolarmente efficace nel contrasto della criminalità d'impresa.

Cancellare l'ergastolo, ridurre le pene detentive

Il passo successivo verso l'abolizione del carcere è ridurre drasticamente le cosiddette previsioni penali, a partire dall'abolizione dell'ergastolo. La pena senza fine contrasta con il principio rieducativo espresso in Costituzione e forse anche con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

La Consulta con le sentenze 264/1974, 274/1983 e 168/1994 ha escluso l'illegittimità dell'ergastolo poiché vi è la possibilità di ottenere la liberazione condizionale (o la eventuale grazia). Ma va ricordato che l'applicazione della condizionale è subordinata al giudizio sul «ravvedimento» del condannato ed è comunque preclusa per i detenuti per reati «ostativi» (al 22 settembre 2014, su 1576 ergastolani detenuti nelle nostre carceri, ben 1162 erano ostativi, presumibilmente tutti destinati a morire in stato di detenzione).

Abolire l'ergastolo consente di mettere un limite massimo alle pene detentive e quindi di commisurare tutte le altre in base a esso, rimodulandole verso il basso. Non diciamo, come Vittorio Foa, che «nessuna pena detentiva dovrebbe superare i tre, al massimo cinque anni», ma è ragionevole

la più moderata delle proposte di Luigi Ferrajoli, secondo cui la reclusione non dovrebbe superare i quindici anni, a cui potrebbero seguire, a data certa, altri due di detenzione domiciliare e tre di affidamento in prova al servizio sociale.

Posto a vent'anni il limite massimo della durata della sanzione per i reati più gravi, una miriade di violazioni più lievi non avrebbero più il carcere come pena o addirittura non avrebbero più il diritto penale come riferimento.

Il carcere residuale

Si deve poi procedere a una ampia «decarcerizzazione» nel codice e nella legislazione penale speciale, limitando la galera ai soli delitti più gravi. Si dovrebbe ampliare la tipologia delle sanzioni, rendendo quelle carcerarie davvero l'*extrema ratio*. Si avrebbe allora un sistema sanzionatorio articolato come segue:

- a) *sanzioni a carattere interdittivo*, da prevedersi quali pene principali ove presentino un contenuto di afflittività equivalente al danno arrecato, in quanto consentono un'efficace prevenzione del rischio di recidiva. Bisognerebbe includere misure come il divieto di emettere assegni o di utilizzare carte di credito e la revoca o la sospensione della patente di guida;
- b) *pene pecuniarie*, irrogate secondo il sistema dei tassi o delle quote periodiche, che permettano di modulare la sanzione in base alle effettive condizioni economiche e patrimoniali del reo, nonché agli obblighi giuridici cui debba adempiere (ad esempio, il mantenimento di familiari);
- c) *sanzioni civili*, proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento dell'autore, al suo eventuale impegno per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato, nonché alla sua personalità e alle sue condizioni

economiche. Si dovrebbe prevedere che il danno patrimoniale venga determinato dal giudice in via equitativa e sia disposto a favore della collettività, in uno specifico fondo, anche in assenza di costituzione di parte civile, che in molti casi (soprattutto in materia di criminalità organizzata) non è frutto di una libera scelta ma del timore di ritorsioni. Tra le sanzioni patrimoniali da prevedersi in via principale va poi compresa la confisca;

d) *sanzioni a carattere prescrittivo*, che dovrebbero consistere nell'imposizione di una serie di obblighi e divieti tali da limitare la libertà di movimento del soggetto, nell'adempimento di ingiunzioni a carattere risarcitorio e riparativo delle conseguenze del reato, nella prestazione – con il consenso del condannato – di lavori di pubblica utilità, nello svolgimento di un programma terapeutico qualora il fatto di reato sia conseguenza di una condizione soggettiva patologica;

e) *sanzioni detentive solo per i delitti più gravi*, da eseguirsi presso il domicilio del condannato o, in mancanza, presso appositi luoghi di dimora sociale, limitando la reclusione in carcere ai soli casi nei quali le esigenze di difesa sociale non siano altrimenti tutelabili.

Una giurisdizione penale minima

La riduzione in concreto del diritto penale deve realizzarsi anche con strumenti di selezione e modulazione nel processo, capaci di concentrare l'intervento su fattispecie che effettivamente lo richiedano, pur nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale. In questo senso, vanno estesi i casi di procedibilità a querela, oltre alla previsione dell'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie. Va poi estesa ai delitti l'oblazione (versamento di una somma di denaro). Al fine di incentivare questa forma di estinzione del

reato, sarebbe auspicabile anche estenderne l'ammissibilità oltre la fase dell'apertura del dibattimento.

Andrebbe poi prevista, come anticipato, una causa di estinzione generale del reato conseguente a condotte riparatorie e conciliative.

Inoltre, va estesa, al di là di quanto già oggi previsto, l'improcedibilità per reati particolarmente lievi così da concentrare il processo sui fatti realmente meritevoli di sanzione.

Niente cella prima del giudizio

Un terzo dei detenuti nelle nostre carceri è in attesa di giudizio. Non si tratta, peraltro, di un dato episodico o congiunturale, dal momento che le statistiche degli ultimi quindici anni registrano valori addirittura superiori. Tassi così elevati non possono quindi imputarsi a un contingente aumento della criminalità ma a una disciplina generale sbagliata, sebbene alcune soluzioni prefigurate dai decreti legge del 2011 e del 2013 vadano nella giusta direzione.

Andrebbe esteso il divieto di applicazione della custodia in carcere in previsione della pena che sarà irrogata (oggi fissata in tre anni: una soglia troppo bassa e con troppe eccezioni) e sarebbe opportuno istituire luoghi di «dimora sociale» – come suggerito dalla Commissione ministeriale presieduta da Palazzo – presso cui eseguire la misura o la detenzione domiciliare per chi non dispone di un proprio domicilio.

In analogia con altri ordinamenti europei, nonché sulla base di indicazioni della stessa Cedu, andrebbe poi introdotto l'istituto della «prestazione di cauzione», che consiste nel depositare una somma di denaro, generalmente rateizzabile, commisurata alle condizioni economiche dell'imputato e alla gravità del fatto. Inoltre, per ridurre drasticamente (e in

prospettiva, eliminare del tutto) la custodia cautelare, va esteso l'uso, attualmente troppo marginale, delle misure interdittive. Per i casi in cui si ritenga indispensabile mantenere la custodia in carcere, si dovrebbero istituire controlli d'ufficio periodici sulla necessità della sua prosecuzione e disporre l'estinzione qualora essa abbia raggiunto una misura pari alla metà, o al massimo ai due terzi, della pena irrogabile.

Garantire le alternative in corso di esecuzione

La detenzione in carcere e quella domiciliare dovrebbero prevedere la loro predeterminata conversione in sanzioni non limitative della libertà personale. È necessario potenziare le misure alternative alla prigione, ampliandone la tipologia, estendendone l'ambito di applicazione, eliminando le condizioni ostative e offrendo a ciascun condannato la possibilità di svolgere un percorso di reinserimento sociale al termine della privazione della libertà.

Al contrario, la conversione in pena detentiva della sanzione non detentiva dovrebbe essere ammessa solo a fronte di gravi e plurime violazioni delle prescrizioni e comunque secondo un criterio di gradualità. In ogni caso, va abrogato il divieto di concessione di misure alternative (o sostitutive, per nuova condanna) al detenuto la cui pena sospesa sia stata convertita in reclusione, a seguito di violazione delle prescrizioni inerenti la misura sostitutiva.

Diritti dei detenuti

Nella misura in cui il carcere sopravviva, per i reati più gravi seppure per pene di minore durata, esso deve diventare

un luogo presidiato da diritti e garanzie, unica condizione affinché svolga una funzione in qualche modo rieducativa nei confronti di coloro che vi sono costretti. Diritto alla salute e alla cura del corpo, diritto alle relazioni familiari, amicali e sessuali, diritto a un'adeguata offerta di istruzione, formativa e lavorativa, diritto alle pratiche di culto: tutti diritti che non possono essere limitati per alcuna ragione finanziaria o organizzativa. L'ordinamento, l'organizzazione, il patrimonio e il bilancio dell'amministrazione penitenziaria vanno rivisti a tal fine, per garantire alle persone detenute l'effettività di tutti i diritti comunque esigibili in condizione di privazione della libertà, sulla base del principio della minimizzazione della sofferenza penale cui si ispira il nostro ordinamento costituzionale.

A tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, è ormai improcrastinabile l'introduzione di uno specifico delitto di tortura, in attuazione degli obblighi assunti in sede internazionale nonché dell'unico obbligo di tutela penale previsto in Costituzione. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, dovrebbero infine essere introdotti il «numero chiuso» e le «liste d'attesa», codificando un'ulteriore ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, cosa che la Consulta ha dichiarato di non poter determinare per propria sentenza, dal momento che tale scelta implica una discrezionalità politica inevitabilmente rimessa al legislatore.

Umanizzare il trattamento penitenziario

A partire da quello della «alta sicurezza», va superato il sistema dei circuiti penitenziari differenziati, che in base a meri atti amministrativi ha assoggettato i detenuti a regimi

fortemente diversi tra loro, imponendo così ulteriori restrizioni nell'esercizio dei loro diritti. Andrebbe poi fortemente ridotto l'ambito di applicazione del «carcere duro», l'articolo 41-bis, riservandolo ai casi di estrema e comprovata indispensabilità, ovvero la rottura delle relazioni con l'organizzazione criminale di appartenenza. Il che deve portare all'eliminazione di tutte quelle ulteriori forme di afflizione, privazione, limitazione di diritti che non siano indirizzate a quello scopo, diversamente da quanto oggi accade. Andrebbe infine abrogato l'isolamento come sanzione accessoria alla detenzione, eventualmente attribuendone la competenza alla magistratura di sorveglianza, a fronte di condotte tali da esporre a serio pericolo gli altri detenuti.¹

Basta con i minori dietro le sbarre

A più di vent'anni dalla riforma che ha ridotto al minimo il carcere per i minori, è arrivato il momento di pensare seriamente al suo definitivo superamento, dando così a quelle poche centinaia di ragazzi e ragazze l'opportunità di un vero sostegno nel loro percorso di reinserimento sociale.

E ancora, una delle conseguenze più inaccettabili del carcere degli adulti è la presenza di bambini dietro le sbarre, in cella con madri detenute prive di un domicilio o ritenute socialmente pericolose. Pertanto, almeno per il genitore (anche per il padre se solo) di bambini di età inferiore ai dieci anni la detenzione in carcere (a titolo di pena o di custodia cautelare) va del tutto esclusa e sostituita con

¹ Già l'articolo 7 dei Basic Principles for the Treatment of Prisoners adottati dall'Onu nel 1990 invitavano gli Stati a minimizzare, se non abolire del tutto, l'isolamento.

quella domiciliare o, in assenza di dimora o in presenza di esigenze di sicurezza particolari, con il trasferimento in una casa-famiglia protetta o, in mancanza di questa, in un Istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Per quanto concerne le detenute straniere, sarebbe giusto consentire la revoca dell'espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza, misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, quando essa rischi di pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore presente in Italia.

Fine delle misure di sicurezza detentive

Aboliti i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari e cancellata per legge la possibilità di eseguire gli «ergastoli bianchi» a danno dei prosciolti per vizio di mente (abolizione per ora solo sulla carta), andrebbe completamente rivista la materia delle misure di sicurezza detentive. Senza entrare nel merito delle questioni relative all'imputabilità dei malati di mente e delle misure a loro riservate, occorre eliminare ogni altra misura di sicurezza detentiva che, nella pratica, si risolve in un prolungamento ingiustificato della pena. Occorre infine vigilare sull'attuazione della legge che abolisce gli Opg, affinché le nuove Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitarie (Rems) non si limitino a riprodurre in piccolo i vecchi manicomi criminali e, al contrario, siano effettivamente sussidiarie a interventi di cura e sostegno da garantire sul territorio e a domicilio.

Perché nessuno (nemmeno Berlusconi)
deve andare in galera

Cosa è realmente un carcere?

Pensiamo, molto semplicemente, che se si conosce davvero la realtà del carcere, risulti molto difficile augurarsi che altri ne facciano esperienza. Sta tutta qui, forse, la prima e più profonda ragione della nostra volontà di fare a meno dell'istituzione penitenziaria, quale è stata storicamente e come oggi si presenta. La verità è che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non ha nemmeno la più lontana idea di che cosa sia una prigione. Ed è questo il fondamentale motivo che induce quella stessa stragrande maggioranza a reclamare carcere e ancora carcere e sempre più carcere per garantire la propria sicurezza. Ma cos'è un carcere, al di là della forma architettonica che assume la privazione della libertà? E al di là della durata del suo controllo fisico sulla vita del condannato? È un lungo e minuzioso processo di spoliazione, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita (se uscita vi sarà). Troppo spesso si sente dire dei privilegi di cui godrebbero i «detenuti eccellenti». Questi ultimi, all'interno del sistema penitenziario italiano, sono un numero ridottissimo (alcuni esponenti della grande criminalità organizzata e del narcotraffico, spesso sottopo-

sti al duro regime di 41-bis). Ma, per quasi tutti gli altri, la prigione rappresenta una macchina livellatrice, che riduce al minimo le posizioni di potere e le rendite pregresse e tende, piuttosto, a un egualitarismo verso il basso. Ricordate la canzone di Fabrizio De André, *Don Raffaè*? Essa oggi appare irrealistica: il sovraffollamento degli ultimi vent'anni, attualmente appena ridotto, ha reso assai difficile, se non in un numero davvero limitato di casi, la realizzazione di aree di privilegio all'interno delle carceri: e per i boss, anche per quelli non sottoposti alla disciplina del 41-bis, il trattamento di favore si è via via affievolito. Di conseguenza, chi entra in carcere oggi, seppure potente (per prestigio sociale o per reddito economico o per curriculum criminale), viene omologato a un regime generale di anonimato mortificante e seriale.

Nessun fiero criminale, rispettato uomo d'onore o immacolato colletto bianco sfugge alla degradazione del carcere. Né tantomeno l'ultimo tossico, il migrante di incerta identità anagrafica o la ragazzina rom. Tutti indistintamente sono maltrattati quanto basta perché avvertano l'insospitalità del luogo e la sua funzione punitiva. Poi, certo, ci sono le differenze sociali, che il carcere conosce e riconosce, e dunque l'ex ministro potrà alloggiare in pigiama, pantofole e vestaglia in una cella singola ristrutturata di fresco, mentre altri verranno buttati senza troppi complimenti in cameroni o celle sovraffollate. Ma l'uno e gli altri sono tutti, a misura del proprio status, degradati e colpiti nel vivo della loro personalità e dei loro diritti. Il benvenuto te lo danno il freddo-umido o il caldo torrido del cellulare o della portineria: se fuori non ci sono più le mezze stagioni, figurarsi dentro. E il rumore metallico delle porte blindate, di cui non ti libererai più, in galera e poi fuori: un ferro sull'altro e sarà sempre carcere.

La matricola e la visita medica

Prima tappa in matricola, dove vieni letteralmente spogliato e perquisito fin dentro il buco del culo, uno dei migliori ripostigli per piccoli, ma ricercati generi stupefacenti. Certo, si è salvi dalla promiscuità (maschi perquisiscono maschi e femmine perquisiscono femmine), ma non è un bell'esordio. Sarà poi per prendere confidenza con quell'improvvisa e obbligata intimità che la seconda persona singolare diventa il modo naturale con cui i poliziotti penitenziari ti si rivolgono. Ti resterà solo il cognome a ricordare una familiarità inesistente, ma quella è una barriera che protegge loro, gli operatori penitenziari, da un eccesso di confidenza che potrebbe tentare quelli a cui hanno dovuto mettere le mani nelle parti basse. Ora puoi rivestirti, ma non completamente: lacci, collane, oggetti di qualche valore restano lì, in matricola, insieme con i tuoi documenti e i tuoi soldi (se ne avevi). Potresti farne un cattivo uso (contro te stesso, contro altri, per comprare qualcosa, o qualcuno), e dunque li rivedrai se e quando uscirai. In carcere si entra, quanto più possibile, nudi: spoliazione fisica e spoliazione psicologica si accompagnano.

Declinate le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, stato civile, figli), lasciate le impronte e risolte le formalità (status detentivo, reati ascritti, istruzione, tossicodipendenza...) puoi andare alla casella successiva: visita medica e colloquio psicologico di primo ingresso. Se hai segni di violenza sul corpo, sarà bene refertarli subito, così che nessuno ne chieda conto, poi, al personale penitenziario. Se dai segni di propensione all'autolesionismo, sarà opportuno coglierli subito e metterti in una cella liscia (totalmente priva di strumenti cui appendersi, con cui tagliarsi o da cui aspirare gas mortiferi), controllato a vista dal guardiano del

panottico. La tutela dei diritti si mischia all'amministrazione difensiva: ti proteggo e mi scarico di responsabilità, qualsiasi cosa dovesse succedere. Cominci così a scoprire gli spazi disadorni del penitenziario di mezzo, quello in cui i detenuti incontrano quelli di fuori, il personale, gli avvocati, i magistrati, i volontari.

La cella

Terminato il colloquio con lo psicologo sei pronto per la tua cella, se c'è un letto libero nei reparti ordinari. Altrimenti te ne stai al transito per un po', insieme con gli altri arrestati, in un camerone generalmente sovraffollato, vociante e lercio quanto solo può essere una cella provvisoria di tutti e di nessuno; un camerone in cui si aggirano «primipari» basiti o disperati, tossici in crisi di astinenza e vecchi lupi di mare pronti ad aggiungere un'altra tacca nel racconto di una vita passata tra dentro e fuori.

La cella, la tua cella, quando ci arrivi, è il confino. Ti ci scortano successioni di poliziotti, che ti si scambiano di sezione in sezione, di piano in piano, come fossi un pacco, tal quale i pochi effetti personali che riesci a portare con te. Alla fine del tour c'è una porta blindata, una grata e un comitato d'accoglienza (i tuoi compagni di cella), con i loro volti, i loro corpi, i loro odori. Da qualche parte (in cima a un castello o lì sotto nell'angolo) c'è la tua branda e quel materasso che ne ha viste di tutti i colori, e uno stipetto in cui mettere le tue cose. La cella si chiude e questa è la tua nuova e improbabile famiglia, che non tarderà a farti conoscere le regole della sua casa dentro le regole del condominio penitenziario: quando si mangia, i turni, chi cucina e chi pulisce i piatti, il pavimento e il cesso... Già, il

cesso. In galera non è sempre in fondo a destra, ma è sempre lì, vicino, molto vicino. Proprio nel mezzo, a due passi dal letto e dal tavolo del pranzo, dalle lettere e dalle carte da gioco, e a un solo movimento dal lavabo, dalle pentole e dal fornello, dalla cucina, insomma. In nessun modulo abitativo i «servizi» sono mai stati così vicini: se tu caghi, lui non cucina o non lava i piatti, e viceversa.

Il cortile, la terapia, le visite

Se ti è andata di lusso hai la sorveglianza dinamica: durante il giorno le celle sono aperte e puoi sgranchirti le gambe nel corridoio, senza aspettare l'ora d'aria. Altrimenti ti tocca stare lì, buttato sul letto a consumare un tempo che ti sembra infinito, in attesa dell'aria o della «socialità». Il più delle volte l'aria è un cortile di cemento circondato da cemento e due porte disegnate sui lati corti. Se va bene corri appresso a un pallone, altrimenti corri da te o passeggi, avanti e indietro, in compagnia di qualche altro detenuto o di una sigaretta. La socialità è uno stanzone con due attrezzi e un altro tavolino: body building e scopetta con chi capita della sezione. Dopo il cibo passa la terapia, per i cronici e per gli acuti. Acuti e cronici insieme sono la grande maggioranza dei detenuti che consumano ansiolitici per dormire in quella grotta chiusa dal blindato.

Serrato così nella tua gabbia comune, aspetti la visita di un parente o del tuo avvocato. Non importa quanti figli hai o quanto affetto lasci fuori dal carcere: i familiari non potranno venirti a trovare più di una volta alla settimana, per non più di un'ora, in alcuni istituti ancora con i banconi divisorii e comunque sorvegliati a vista da un agente. Con i tuoi ci puoi parlare anche al telefono, in alcuni istituti

anche via skype, ma per non più di dieci minuti, non più di una volta alla settimana. Ma per questo, come per altro (partecipare a un'attività formativa, lavorativa o ricreativa; parlare con un operatore penitenziario o volontario), ti tocca fare la «domandina» e chiedere alla S.V. Illustrissima di poter fare questo o quello, di poter incontrare Tizio o Caio. Se umilmente compili, forse potrai avere occasione di uscire una volta in più dalle quattro mura della tua cella per vedere altre mura, dentro quelle più grandi della prigione.

Mentre il tempo consuma il tuo tempo, le tue energie, il tuo corpo, la tua mente e la tua vitalità, può capitarti di aver bisogno di un medico, e si riparte dalla domandina. Quando possibile verrai portato in infermeria e visitato. Se il quadro clinico non è autoevidente inizia il calvario delle visite specialistiche e delle analisi. Qualcosa si può fare in carcere, la gran parte no. Tocca andare fuori. Non male, pensi: si prende aria e per qualche ora la vista si riapre alla prospettiva. E invece no: ti ci portano col cellulare, e a malapena riesci a vedere gli agenti di scorta seduti nei posti davanti. O peggio, dopo mesi di lista d'attesa non ti ci portano: il cellulare è in manutenzione, il personale è in malattia, c'era da portare qualcuno in tribunale o in un altro istituto e come nel gioco dell'oca riparti da zero. E speriamo che siano solo analisi, ché se dovesse rivelarsi necessario un intervento fai prima a uscire per la fine della pena, se l'accidente non è troppo grave.

Questa organizzazione della vita quotidiana è fattore determinante nell'accelerare due processi propri della segregazione carceraria che, per molti versi, costituiscono funzione essenziale e obiettivo primario dell'istituzione penitenziaria. Il primo processo, quello che rende anonimo il detenuto e ogni detenuto, omologandone biografia e personalità, dipende in primo luogo dall'abnorme densità della popo-

lazione reclusa negli istituti di pena, che contribuisce a un processo di spersonalizzazione in cui la promiscuità e il sovrapporsi dei corpi annullano le soggettività individuali. Il secondo processo è quello che definiamo di «infantilizzazione» del detenuto. Se infatti il carcere è il luogo dove si viene spogliati della propria autonomia e del proprio senso di responsabilità, questo non può che costituire la premessa a una visione del recluso come un bambino, che gode di una libertà ridotta o pressoché annullata e di una capacità assai limitata di autodeterminazione, attraverso un processo di rimpicciolimento del suo spazio vitale, delle sue possibilità di movimento, del suo campo visivo e del suo raggio d'azione. Ma anche attraverso quella riduzione a uno stato di minorità, imposto dalla subordinazione gerarchica e da una serie di veti e divieti e, tra essi, la compressione della sfera affettiva e l'interdizione sessuale.

A rafforzare questo impianto intervengono poi le parole usate in carcere: la più frequente modalità di interlocuzione con la direzione è definita «domandina»; il detenuto addetto alla spesa è lo «spesino»; colui che fa le pulizie viene chiamato «scopino».

Il vocabolario è la rappresentazione beffarda di quella condizione di minore età (minorità).

Il prigioniero e la città

Questo, grosso modo, è l'universo della degradazione fisica e psicologica, morale e materiale, cui il carcere costringe i suoi ospiti, umanità dimidiata senza più personalità e diritti. Poi, certo, ci saranno le buone prassi e anche le migliori, ci sono quelli a cui gli astri si mettono in fila e ne escono con un lavoro e una professionalità che non avevano, ma

sono delle sporadiche eccezioni che si contano ogni anno sulle dita di poche mani, o ancor meno. Tutti gli altri ne escono con meno salute, nessuna prospettiva o quasi e un legittimo sospetto nei confronti della società civile, delle sue regole e delle sue istituzioni. È questo che vogliamo? È questo che può garantire la nostra sicurezza? Ovvvero la sicurezza di chi non è detenuto e che, magari, mai lo sarà? Ne dubitiamo fortemente. Come questo libro ha voluto dimostrare, riteniamo che il sistema penitenziario costituisca una formidabile macchina di produzione e riproduzione all'infinito di crimini e criminali.

Tutto ciò, si diceva, è ignorato dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani. E questo rende «più accettabile» il carcere proprio perché sconosciuto. E proprio perché ampiamente ignota è l'infamia che, all'interno del carcere, viene quotidianamente consumata. Da questo punto di vista, la separatezza dell'istituto penitenziario rispetto alla città e alla società contribuisce in misura rilevante all'accettabilità sociale del carcere. D'altra parte, quella separatezza si manifesta in dimensioni diverse e sotto forme mutevoli. Già in altre occasioni, ci è capitato di scrivere che le procedure di «nascondimento» degli istituti di pena – silenzio su quanto vi accade e collocazione di tutte le nuove carceri fuori dal territorio cittadino – siano la trascrizione toponomastica di un processo psichico collettivo che va qualificato appunto come rimozione. Può sembrare fin troppo ovvio, ma non per questo è meno giusto. Infatti, rimozione è un termine significativamente ambivalente, in uso nel linguaggio tecnico professionale dell'edilizia e in quello tecnico professionale della psicanalisi. Nel primo caso si parla di rimozione dei residui, delle macerie, ovvero dei detriti del fabbricato; nel secondo di rimozione di ricordi e impulsi della psiche: gli scarti e i detriti dell'inconscio, cioè. Qui trovano piena

coincidenza le politiche dell'edilizia carceraria e quelle dette della sicurezza pubblica. In altre parole, la mentalità collettiva contribuisce in misura rilevante alla decisione istituzionale di spostare fuori dalle mura cittadine i luoghi della detenzione: e proprio per allontanare da sé quel rimosso rappresentato dal carcere e da chi lo abita; e, soprattutto, ciò di cui quegli «abitanti» sono simbolo e, insieme, incubo.

Quanto questa operazione possa risultare pericolosa è testimoniato, tra l'altro, da un testo letterario del grande scrittore Jonathan Lethem. Questi espone così il senso del suo racconto *Procedure in plein air* (contenuto nella raccolta *Lucky Alan*), dove un gruppo di operai scava una voragine nel centro di una strada di New York e vi cala un uomo: «È la prigione di Guantánamo [...]. Ho preso Guantánamo e l'ho trasferita in una strada di Manhattan, dove veniva seppellito un prigioniero. Lo scopo era portare vicino a noi un fastidio lontano, per far avvertire tutto il suo disagio». ¹ Ecco, questo libro vuole «portare vicino a noi» una realtà intollerabile, per contribuire a superarla.

¹ Intervista di Paolo Mastrolilli a Jonathan Lethem, «La Stampa», 9 marzo 2015.

Postfazione
di Gustavo Zagrebelsky

Carcere e Costituzione

Questo bel libro di Manconi, Anastasia, Calderone e Resta costituisce una importante occasione per affrontare un tema generalmente ignorato. Partiamo da un primo assunto. Nel suo nudo concetto, il carcere è amputazione dalla vita sociale tramite restrizione della libertà e soggezione a una disciplina speciale in appositi luoghi a ciò predisposti. Poiché da una tale segregazione nascono sofferenze, si dice che il carcere è una pena e che la pena è una sanzione giustificata dalla violazione della legge. Questo è il nudo concetto che corrisponde a una concretissima realtà che percepiamo con turbamento ogni volta che mettiamo piede in uno «stabilimento penitenziario» o anche, soltanto, passiamo a fianco di muraglioni, grate e bocche di lupo (dove ancora esistono) e pensiamo al mondo che esiste al di là, segregato da quello in cui ci muoviamo. Ma il carcere come tale – prima ancora del «regime carcerario», cioè delle condizioni della detenzione più o meno avvilenti – non chiama in causa solo sentimenti e risentimenti, ma solleva anche fondamentali interrogativi di natura costituzionale.

Non è facile parlare del carcere, del carcere come tale, senza avvertire tutta la contraddizione ch'esso introduce nel più venerato tra i principi dell'attuale nostro vivere civile. Si

dirà: però, i detenuti se lo sono meritato. Così dice il senso comune: prima di dedicarci a pensare ai delinquenti e alla loro condizione, c'è ben altro di cui dobbiamo preoccuparci. Ci sono i problemi della gente per bene, quali noi amiamo considerarci. È difficile far comprendere a chi ragiona così che la questione carceraria riguarda sì i detenuti, ma solo in seconda istanza, come conseguenza della rappresentazione che la società dei liberi e rispettati cittadini dà di se stessa, quali noi ci compiacciamo di essere. Insomma: se le carceri sono un problema, lo sono innanzitutto per noi, che ci interroghiamo sui caratteri della società in cui vogliamo vivere e sui principi ai quali diciamo di essere affezionati. Che vi sia un rapporto di derivazione diretta tra struttura sociale e sistema delle pene è una verità che, dal celebre studio di Michel Foucault,¹ non può essere messa in dubbio. Parlando del carcere non parliamo solo dei carcerati: parliamo in primo luogo di noi stessi. Non ce ne si rende conto facilmente. Di solito si ragiona come se ci fossimo noi e loro, distanti gli uni dagli altri. È facile cedere all'illusione e al preconcetto.

Società e segregazione

Il carcere è prima di tutto segregazione. Alla sua base c'è l'idea implicita che la società sia l'effetto di due forze contrastanti, una forza di aggregazione e una di segregazione. L'aggregazione universale, l'agape fraterna estesa a tutti può essere un nobile ideale, ma è un ideale utopico. L'inclusione che non conosce esclusione genera anomia, violenza, disfacimento, alla fine dissoluzione del vincolo sociale. La

¹ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976.

socialità implica l'antisocialità. Tutti associati equivale a nessuna associazione. Affinché per alcuni vi sia convivenza, per altri deve esserci separazione, esclusione. Si può parlare di polarità di forze in equilibrio. L'una si appoggia all'altra. C'è una figura universale che esprime questa tensione tra il dentro e il fuori, ed è il capro espiatorio, una figura della psicologia collettiva che si presenta in forme diverse ma svolge sempre la stessa funzione di tenuta, assicurazione e autoassoluzione del gruppo sociale dalle proprie colpe attraverso la polarizzazione su di lui come unica vittima della violenza ch'esso cova endemicamente. È il polo negativo che rafforza quello positivo. La sua estromissione dalla vita comune allenta temporaneamente la tensione, fino a quando questa si ripropone e richiede di allentarsi in un qualcuno o qualcosa d'altro che ne incarni la funzione di equilibrio.

C'è un racconto biblico sorprendente, ricchissimo di simboli e di mimetismi, eccentrico rispetto alle altre narrazioni delle opere del Cristo. Esso nel modo migliore esemplifica la funzione del capro espiatorio che ci interessa in questo momento. È l'indemoniato geraseno, una specie di morto vivente che porta il nome di «legione perché siamo tanti» (λεγιων ονομα μοι οτι πολλοι εσμεν), la cui storia, inquietante sotto diversi aspetti, è raccontata nei tre Vangeli sinottici. Marco (5, 1-20) ci dà i maggiori dettagli. Sono stati oggetto di magistrale interpretazione da parte di Jean Starobinski² e di René Girard.³ «Legione» si chiama così perché in lui è rappresentato e concentrato l'insieme dei numerosi spiriti negativi che popolano la regione di Gerasa. La sua (o loro) esistenza non solo è tollerata dal popolo, ma è anche

² J. Starobinski, *Il combattimento con Legione*, in *Tre furori*, SE, Milano 2006, pp. 66 e ss.

³ R. Girard, *Il capro espiatorio*, Adelphi, Milano 1987, pp. 257 e ss.

desiderata. La sua condizione era quella del reietto, ma di un reietto che veniva «custodito qui con noi», come si provvede alla custodia di qualcuno di cui si ha bisogno. Dimorava tra i sepolcri, si aggirava nudo, senza posa, e nessuno lo teneva a bada quando era preso dal furore. Notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si feriva con le pietre. Incontrato Gesù, lo scongiurava non di essere guarito, ma di essere lasciato in pace, di essere abbandonato a se stesso. Al contrario degli altri miracolati che i Vangeli presentano come figure supplicanti d'un cambio di condizione (guarire, risuscitare, essere esorcizzati), egli era legato alla sua funzione: «Che cosa c'è tra me e te? Ti scongiuro per Dio di non tormentarmi». Svolgeva un ruolo collettivo, pur nella sua singolare condizione di reietto: «E *egli* lo supplicò di non cacciar*li* fuori da quel paese». Quando viene mondato (gli spiriti immondi trasferiti nei porci e i porci precipitati dal burrone nel mare), non mostra alcuna gratitudine né dà prova di alcuna conversione interiore, ma chiede di stare con Gesù, sotto la sua protezione, come se a quel punto avesse tradito il suo compito e fosse preso dalla paura di rimanere lì dov'era, con l'altra parte della popolazione. La quale, contrariamente a ciò che ci si potrebbe aspettare, non manifestò alcuna gratitudine verso il guaritore. Al contrario, ne fu costernata: quando vide l'uomo «vestito, sano di mente e nel pieno possesso delle sue facoltà», cioè ricondotto alla normalità, «tutta la popolazione fu presa da spavento e chiese al Cristo di andarsene via da loro, perché avevano molta paura (Lc 8, 35-37), come se fosse venuta meno una assicurazione di cui avevano bisogno. L'indemoniato era segno di estrema segregazione dal mondo ordinato, ma serviva come assicurazione! Era capro espiatorio del male del mondo ordinato.

Perché, parlando di carcere, s'è presentato questo racconto? Perché è facile vedervi una rappresentazione d'una realtà

sociale avente una consistenza che va al di là di Gerasa, dell'indemoniato, degli spiriti impuri, dei porci e del loro suicidio collettivo, eccetera, e che ci riguarda in quanto parla della funzione sociale della segregazione. Il Cristo vuole la conciliazione integrale, ma la società degli onesti non la vuole. Il carcere è nato, più che come sanzione, come pulizia della società dai suoi scarti: poveri, vagabondi, mendicanti, sbandati, irregolari d'ogni genere, da offrire in sacrificio all'ordine sociale.

Reclusione e dignità

Non c'è trattazione del nostro tema in cui non si ponga in tensione carcere e dignità. Marco Ruotolo ha scelto questo rapporto come titolo d'un suo scritto recente: *Dignità e carcere*, per l'appunto.⁴ La congiunzione «e» indica l'esistenza d'un problema di coesistenza e, contemporaneamente, l'esigenza di soluzioni conciliative di una realtà (il carcere) con un valore (la dignità). La domanda è se ci possa essere una soluzione del problema o se la soluzione è un'illusione? La «e» è congiunzione possibile o contrapposizione inevitabile? La «condizione carceraria» è compatibile con la dignità? Premettiamo che non si sta parlando delle «condizioni della condizione» carceraria, cioè dei trattamenti cui i detenuti sono sottoposti, più o meno rispettosi del senso di umanità e delle loro esigenze di vita decorosa. Stiamo parlando della condizione carceraria in quanto tale.

Noi parliamo del carcere in generale, ben sapendo ch'esso racchiude situazioni individuali e collettive diverse. Ma qui non si tratta delle condizioni di sovraffollamento, delle

⁴ M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, II ed.

carenze igienico-sanitarie, dell'impossibilità di garantire zone e tempi per la riservatezza, dell'amputazione di dimensioni essenziali della vita come l'affettività e la sessualità, del carcere come coltura della violenza e scuola di criminalità, dello stato di soggezione dei detenuti a un potere disciplinare spesso incontrollato. Non si tratta di queste cose, ben note, a contrastare le quali si dedicano meritoriamente tanti responsabili e operatori carcerari, associazioni di volontariato, gruppi di detenuti che mettono a frutto costruttivamente il tempo di autonomia che è loro concesso nella vita del carcere, per svolgere insieme attività culturali e lavorative. Non si tratta di queste cose, alle quali è possibile portare rimedio senza contraddire l'essenza della condizione carceraria. Tantomeno si tratta di cose che possono apparire, e non sono, dettagli dal punto di vista della considerazione e dell'autoconsiderazione dei detenuti, come le modalità di ingresso in carcere, il modo di apostrofare ed essere apostrofati, il rumore, le urla, le imprecazioni e gli odori che fanno parte integrante dell'esistenza dei carcerati. Si tratta, invece, del carcere come tale, cioè di quella realtà di segregazione – ben descritta in questo libro – che non può fare a meno di celle, sbarre, mani che si protendono fuori dalle «camere di detenzione» e dalle bocche di lupo dove ancora esistono, di grida lanciate con la speranza che siano raccolte. Di nuovo, si dirà: se lo sono meritato. Ma, ancora di nuovo: la condizione carceraria riguarda coloro che stanno dentro ma come problema di civiltà è prima di tutto un problema di chi sta fuori.

L'idea della conciliabilità appare un'illusione: una nobile illusione, ma pur sempre illusione. Il principio della dignità è il più generale e profondo fondamento della convivenza nel nostro tempo. Lo dicono i documenti nei quali riconosciamo le basi della nostra civiltà, la Dichiarazione

universale dei diritti umani del 1948, le Costituzioni, le sentenze dei giudici, nazionali e sovranazionali. Si discute sul contenuto di questo principio, come sempre accade quando si ha a che fare con categorie generali che, inevitabilmente, sconfinano nel campo delle concezioni etiche e filosofiche. Per quanto la dignità umana sia assunta a fondamento d'ogni costituzione moderna, d'ogni dichiarazione dei diritti, d'ogni documento che addita l'ideale della convivenza umana, il suo significato è sfuggente, controverso e perfino ambiguo. Ma non c'è trattazione in cui la dignità non assuma il significato onnicomprensivo della dimensione dell'umano e della sua ricchezza, e non sia associata alla libertà dall'oppressione morale e fisica, all'inviolabilità del corpo e della mente, all'autodeterminazione, all'uguaglianza, alla socialità e alla «relazionalità», fino al vertice kantiano dell'essere umano sempre come fine e mai (soltanto) come mezzo. La dignità sembra l'argomento finale, decisivo, in tutte le questioni controverse in cui la posta in gioco è l'immagine che l'essere umano ha della propria natura. Sappiamo che non si tratta dell'argomento incontrovertibile che mette a tacere il contrasto nelle questioni etiche e giuridiche decisive, perché numerose sono le concezioni di questi concetti. Ma, quali che siano queste concezioni, il carcere le contraddice tutte.

Perdita del tempo

Il carcere non è semplicemente privazione della libertà, come può essere il caso di un sequestro di persona. È qualcosa di qualitativamente diverso. Il sequestrato sa che la sua condizione è arbitraria e deve cessare quanto prima è possibile e che, fuori, c'è chi si dà da fare a questo fine. La sua vita

continua nell'attesa del momento e nell'attesa la vita continua. Una volta c'erano i «cantacronache»: un bellissimo testo di vita e d'amore del 1959 – autore Fausto Amodei –, che è una lezione di filosofia morale facilmente ascoltabile da Internet, nell'ultimo verso dice: «Basta che non ci debba mai mancare qualcosa d'aspettare». Ciò che possiamo aspettare è ciò che trasforma la mera esistenza biologica in vita. Vorrei ricordare una considerazione che viene da un uomo che il carcere l'ha conosciuto davvero e a lungo, Vittorio Foa, la cui riflessione già è stata richiamata nei capitoli precedenti di questo libro. La sua esperienza personale fu sotto molti aspetti particolare. Le sue considerazioni nascono dall'osservazione del detenuto comune, non sorretto – come invece fu lui stesso – da perduranti legami familiari, da comunione d'interessi e d'intenti con altri detenuti, dalla viva fede in ideali politici o religiosi: «Non c'è futuro. La speranza di salvezza viene meno. Il tempo si svuota. Si ripensa il passato o ci si rappresenta il futuro come in un'esteriore contemplazione priva di legami colla volontà ormai assente [...]. Le privazioni materiali del carcere sono poca cosa o comunque cosa alla quale l'organismo umano si adatta con facilità, [...] il peso reale della detenzione consiste solo nel progressivo svanire della volontà col decorso del tempo», cioè nella decomposizione dell'essere umano in conseguenza dell'espropriazione e della nullificazione del tempo.⁵ Eppure, il possesso del tempo della propria vita non è precisamente ciò che distingue gli esseri umani dalle cose che non hanno tempo e dagli animali la cui esistenza è ancorata agli istanti del presente – così per lo più si crede – privi di prospettiva?

Si ha un bel dire che la reclusione temporanea lascia aperta la prospettiva che apre il fine-pena (lascio da parte

⁵ V. Foa, *Psicologia carceraria*, in «Il Ponte», 1949, pp. 299 e ss.

la questione dell'ergastolo). Ma, psicologicamente, non è così: sei recluso e, nel frattempo, la vita di fuori scorre e ti taglia progressivamente via. Tu, innanzitutto, ti auto-escludi. Come puoi immaginarti la tua vita per il dopo? Puoi pensare al momento in cui ha termine la detenzione, ma quel momento, se il carcere ha reciso la tua esistenza dalla vita, ti apparirà come un salto nel vuoto, perfino un momento temuto e non desiderato. Si può anche dire che il carcere come cesura radicale dalla condizione di vita civile è superato. È superato (secondo l'astratto diritto) perché è ormai riconosciuto che il detenuto, privato della sua libertà personale nel suo aspetto fisico-motorio e limitato nelle sue facoltà di relazione, mantiene comunque «un residuo» (come s'è espressa non del tutto felicemente la Corte costituzionale), cioè la titolarità di tutti gli altri diritti di cittadinanza non incompatibili con quel suo status di ristrettezza, e può (se ne ha i mezzi) farli valere ricorrendo a un giudice. Il carcere, secondo il diritto, non deve essere un mondo separato, un'istituzione totale o, come dicono i giuristi, la mera soggezione a una «supremazia speciale», a un potere disciplinare arbitrario che lo governa. Tutto questo va nel senso della «umanizzazione» del regime carcerario. Ma risolve il problema della dignità? No, non lo risolve per il fatto in sé che il carcere, per com'è stato pensato storicamente ed è insito nel suo nocciolo, equivale a uno sradicamento, a un'amputazione, a un occultamento di una parte della società che l'altra, la società «per bene», non vuole più incontrare, vedere. Diritti sì, se proprio va bene, perfino forme di partecipazione alla vita carceraria e di democrazia interna, come è in certe esperienze d'altri paesi; ma sono diritti dentro un microcosmo avulso dalla comune condizione umana. Impedendole relazioni – potrebbe non impedirle? Serve proprio a questo –, tende

progressivamente a ridurre la vita a mera esistenza corporale. Come si potrebbe dire che tale riduzione della persona a corpo sia compatibile con la dignità umana?

Preconcetti e alternative

Si dirà: ma le cose non stanno più così. Il regime penitenziario è oggi molto più complesso di quello che prese corpo nelle politiche di ordine pubblico dell'Antico regime e si è perfezionato nelle società borghesi dell'Ottocento. La condanna a pene detentive non esclude «benefici» che mirano al superamento della condizione di separatezza e di abbandono, e a promuovere il «reinserimento» sociale: dalla «legge Gozzini» del 1986 in poi, sono possibili, per chi se le merita, varie «misure alternative» (affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, permessi-premio) e «pene sostitutive» del carcere breve (semidetenzione, libertà controllata, sanzioni in denaro). Tutto questo è vero ma, a parte le umiliazioni cui talora ci si sottopone per ottenere dall'amministrazione penitenziaria il «rapportino» favorevole alla concessione del beneficio, si tratta per l'appunto di misure alternative al carcere, cioè di *misure non carcerarie*. Questa è la riprova d'una ovvietà: il carcere è il carcere e, per sfuggire alla sua logica, occorre il non-carcere. Per venire incontro a ciò che la dignità implica bisogna uscire dal carcere. Così, si dimostra essere solo un esercizio retorico ciò che dice programmaticamente il primo articolo della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: il «trattamento» dei detenuti, cioè all'interno degli istituti di pena, «deve essere conforme a umanità» (e qui *nulla quaestio*) e «deve assicurare il rispetto della dignità della persona» (e qui l'ipocrisia).

Se noi chiedessimo a chicchessia che cos'è per lui la pena normale per chi commette delitti, la risposta certamente è: il carcere. È stato detto che il carcere appare oggi una realtà metafisica, sempre esistita e inevitabile: una dolorosa necessità. In effetti, tutti ragioniamo così. Il carcere è la naturale risposta, il naturale castigo che segue il delitto. È la regola; le misure alternative sono eccezioni. Questo è il nostro fortissimo preconetto.

La Costituzione, tuttavia, non identifica la pena con il carcere, anche se le «restrizioni alla libertà personale» e la «carcerazione preventiva» dell'articolo 13 mostrano che, sullo sfondo, stava anche allora l'idea che la società non possa esistere senza appoggiarsi al carcere. Ma la pena carceraria non è certamente un istituto «costituzionalmente necessario», né, per così dire, la «prima scelta» in materia di pene. È una possibilità giuridica alla quale si può attingere per necessità, una dolorosa necessità che s'impone a fronte dell'urgenza di difesa della convivenza civile, quando non esistono alternative. La finalità costituzionale della pena non è solo il castigo; è anche la rieducazione o, meglio, la socializzazione o risocializzazione del condannato. Quale che sia il rapporto tra punizione e recupero, e quali che siano le difficoltà di conciliare l'una con l'altro, una cosa è certa: il carcere di per sé e nella migliore delle ipotesi, quando cioè non è controproducente, non serve alla socializzazione. Tanto è vero che le pene alternative e sostitutive sono previste precisamente per il «recupero» del condannato alla società, impossibile nel regime carcerario, per quanto «umanizzato» esso possa diventare.

Ora, la relazione problematica (per non dir di più) che il carcere ha con la protezione della dignità umana e l'inconciliabilità di carcere e socializzazione dovrebbero indurre quantomeno a rovesciare il rapporto regola-eccezione. Il

carcere come regola dovrebbe cedere al carcere come eccezione, come *extrema ratio* (ed è proprio quanto proposto da questo libro di Manconi, Anastasia, Calderone e Resta). Questo rovesciamento dovrebbe indurci a una riflessione e, anche, a un'opera di progettazione. Non ci appare stupefacente che in tanti secoli l'umanità che ha fatto tanti progressi in tanti campi delle relazioni sociali non sia riuscita a immaginare nulla di diverso da gabbie, sbarre, celle dietro le quali rinchiudere i propri simili come animali feroci? E non ci stupisce il fatto che, tutto sommato, la coscienza sociale sia quieta di fronte a questa realtà?

Il diritto delle pene come diritto che vale per gli altri

Nell'ideologia sociale attuale, non esistono più status sociali, cioè stratificazioni di ceti distinti per condizione di esistenza materiale, e differenziati per regole giuridiche. Questo vale sul piano formale. Ma anche sul piano sostanziale è così?

Esistono «detenuti eccellenti», gente della *upper class*? Forse si contano sulle dita di una mano, fanno notizia, sembrano perfino delle stranezze, delle anomalie. Forse che delinquono meno degli altri? Probabilmente delinquono diversamente ma, quasi sempre, le scappatoie legali, le leggi fatte apposta, i processi che per loro non finiscono mai, permettono di evitare la sanzione detentiva. Ci immaginiamo uomini della grande finanza, della grande industria, della grande politica che dividono i pochi metri d'una cella con delinquenti «comuni», che si arrampicano sulla brandina, che usano il bugliolo unico per ogni cella (dove ancora esiste), che tendono le mani fuori delle grate, che magari devono rivolgersi all'agente di custodia chiamandolo «superiore» (dove è ancora così)? No, non ce lo immaginiamo, se non

per le poche eccezioni che accettano il carcere come episodio rigeneratore della propria esistenza e da quella accettazione traggono perfino motivi di autostima. Il carcere è normalmente per chi ne ha già viste di tutti i colori. Per questo, si dice che è più afflittivo per le persone d'alto bordo, e meno per quelle di basso. Così, si sta diffondendo (California, Svizzera, Ucraina) l'idea di predisporre «celle a pagamento», per chi se le può permettere! Sarebbe interessante una statistica a proposito della distribuzione sociale dei beneficiari dei provvedimenti generali e individuali di clemenza. Quando i legislatori legiferano, i governanti governano, gli amministratori amministrano a tema di detenzione carceraria vale una sorta d'implicita divisione psicologica. Essi operano su una realtà che è avvertita non come il loro mondo potenziale, ma come un altro mondo. Poi, eccezionalmente, può accadere ch'essi incappino nell'applicazione della legge uguale per tutti. Ma questa possibilità non è nella loro prospettiva, quando si occupano astrattamente della condizione carceraria.

Soluzioni vecchie di secoli

Le voci che vengono dall'interno del mondo carcerario, di cui più di una eco si avverte in questo libro, concordano nel denunciare il fallimento del carcere come tale, rispetto a tutte le finalità che al carcere si assegnano, diverse dal pur necessario controllo e allontanamento dalla vita civile delle persone pericolose e dall'ineliminabile reazione sociale vendicativa rispetto ad azioni criminali particolarmente odiose. Checché se ne dica, la vendetta è una componente del diritto punitivo: ritualizzata e legalizzata sì, ma pur sempre presente. Ma, al di là di questi confini, il carcere è sempre giustificato?

La risposta, a mio parere, è no e se invece sembra sì, è per carenza di progettualità alternativa. Non ci sorprende il fatto che, su una questione cruciale come quella delle sanzioni penali, si sia ancora fermi a una soluzione vecchia di secoli, immaginata in una società dell'esclusione sociale come quella dello Stato assoluto, in cui ha svolto la funzione di simbolo dell'ordine politico? Non ci sorprende, se teniamo a mente la distinzione psicologica di status di cui s'è appena detto. Cresce l'attenzione per il miglioramento delle condizioni nelle carceri e per l'attuazione e il sostegno delle misure alternative: enti locali, università, associazioni di volontariato vi si dedicano a livello locale, nazionale ed europeo. Si vuole umanizzarlo, lo si vuole circondare di misure che mitighino il suo carattere segregante, ma il carcere resta a occupare il centro della scena.

La storia dice che si sono conosciuti altri sistemi punitivi diversi dalla morte: l'esilio, la galera, il bagno e la colonia, le verghe, la berlina, la tortura. Il carcere, in quanto gestione burocratica e routinaria del tempo dei detenuti, rappresenta certamente un progresso rispetto alla crudeltà esibita e voluta dei sistemi antichi (anche se, seguendo Foucault, la sua giustificazione sta non solo in un intento umanitario ma anche in un più vasto programma di controllo che si dice biopolitico). Ma la storia dimostra almeno che, come ci sono state alternative, così ancora ce ne possono essere, in vista di finalità che non si esauriscono nella sicurezza e nella punizione. Solo due accenni a due prospettive di pene non segreganti, dunque non carcerarie, in linea con quanto sostenuto in questo libro.

Diciamo che la commissione d'un crimine fa sorgere nel colpevole il dovere di «pagare il suo debito» alla società. Il carcere è un modo efficace di pagare questo debito? Evidentemente no. È solo il modo di soddisfare una pulsione

sociale che richiede segregazione ed espiazione attraverso il dolore. Che cosa ne ottiene la società, se non, come per il folle geraseno, di esorcizzare simbolicamente il male che alberga dentro di sé? Non sarebbe più coerente una sanzione restitutoria e risarcitoria del danno commesso, con gravosi interessi che intacchino le stesse condizioni di vita del condannato il quale, dopo la condanna, non possa disporre delle medesime di prima?

Diciamo che il crimine determina una frattura nelle relazioni sociali. In una società che prenda le distanze dall'idea del capro espiatorio, non dovrebbe il diritto mirare a riparare la frattura? Da qualche tempo si discute di giustizia riparativa, restaurativa, riconciliativa. Studi sono in corso, promossi anche da raccomandazioni internazionali; sperimentazioni nel campo del diritto penale minorile e per i procedimenti su querela di parte. Si tratta di una prospettiva nuova e antichissima al tempo stesso che potrebbe modificare profondamente le coordinate con le quali concepiamo il crimine e il criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa comunque sempre parte, pur rappresentandone un aspetto patologico.

Ringraziamenti

Per l'importante contributo dato alla realizzazione di questo libro in varie circostanze e in varie forme, si ringraziano Franco Corleone, Patrizio Gonnella, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Andrea Pugiotto, Eligio Resta, Stefano Rodotà, Giovanni Torrente e Vladimiro Zagrebelsky. E ancora, Rita Bernardini e Marco Pannella. E ringraziamo per quello che hanno fatto e fanno Cecilia Aldazabal, Valentina Brinis, Vitaliana Curigliano, Lorenzo Fanoli, Vincenzo Fucci, Francesco Gentiloni, Federico Mercuri, Eva Patrizi, Gaia Romeo, Camilla Siliotti, Antonella Soldo e Stefano Thaulero.

Finito di stampare
nell'aprile 2015 presso
Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche – Bergamo